SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. **345.**

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 50 che fissa i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 94/33/CE;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante «Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante «Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento»;

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante «Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi e alle prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994.

2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

Art. 2.

1. Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la parola «fanciullo» è sostituita dalla seguente: «bambino».

2. In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole «Ispettorato provinciale del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione provinciale del lavoro.».

Art. 3.

1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati "minori", che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;

b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;

c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni;

d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.».

Art. 4.

1. L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti:

a) servizi domestici prestati in ambito familiare;

b) prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;

2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello previsto dalla presente legge.

3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.».

Art. 5.

1. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — *1.* L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.».

Art. 6.

1. L'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — *1.* È vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.

3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.».

Art. 7.

1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — *1.* È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di formazione di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro.

4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

5. L'allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità.».

Art. 8.

1. L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1.* Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare riguardo a:

a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età;

b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;

d) movimentazione manuale dei carichi;

e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;

f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del lavoro;

g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.

2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai titolari della potestà genitoriale.».

Art. 9.

1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.

2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.

3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato.

5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.

6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.

7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.

8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti.».

Art. 10.

1. L'articolo 15 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. — *1.* È vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17.

2. Con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.».

Art. 11.

1. L'articolo 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 — *1.* In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'articolo 4, comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.

2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.».

Art. 12.

1. All'articolo 19, primo e secondo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, le parole «I fanciulli e» sono soppresse.

Art. 13.

1. All'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.».

Art. 14.

1. L'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. — *1.* L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto fino a sei mesi.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6, comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1; 18; 21; 22 è punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a lire dieci milioni.

3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.

5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire cinque milioni.

6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.

7. L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro.

8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.».

Art. 15.

1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, è aggiunto il seguente allegato:

«Allegato I.

I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici:

a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;

b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Agenti biologici:

a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.

3. Agenti chimici:

a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3*a)* e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);

2) possibilità di effetti irreversibili (R40);

3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);

6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48);

7) può ridurre la fertilità (R60);

8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);

c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:

1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);

2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43);

d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994;

e) piombo e composti;

f) amianto.

II. Processi e lavori:

1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni.

4) Lavori di mattatoio.

5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.

6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3.

7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni.

8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.

10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferro-leghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi.

11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici.

13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.

14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.

15) Produzione e lavorazione dello zolfo.

16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi.

17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.

18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.

19) Lavorazione dei tabacchi.

20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

21) Produzione di calce ventilata.

22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.

23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi.

24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

25) Lavori nei magazzini frigoriferi.

26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.

27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.

30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.

32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.

33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.

34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.

35) Produzione di polveri metalliche.

36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

Art. 16.

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, della legge 17 ottobre 1967, n. 977;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BALBO, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Nota al titolo:

— La direttiva 94/33/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 216 del 20 agosto 1994.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per quanto concerne la direttiva 94/33/CE v. in nota al titolo.

— L'art. 50 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1995-1997), così recita:

«Art. 50 *(Protezione dei giovani sul lavoro: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio si informa all'obiettivo di adeguare la vigente disciplina sul lavoro minorile alle prescrizioni recate dalla direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere misure adeguate per la valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori minorenni;

b) prevedere che l'autorizzazione all'impiego di minori nel settore dello spettacolo, prevista dalla normativa vigente, sia estesa ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo e pubblicitario;

c) prevedere in ogni caso l'obbligo di adeguamento alle misure di tutela fisica e psichica del minore, nonché l'introduzione di un idoneo sistema di controlli diretto a prevenire eventuali fenomeni di sfruttamento dei minori, nel caso di loro impiego reiterato nel settore dello spettacolo;

d) prevedere, ai sensi dell'art. 14 della direttiva stessa, sanzioni penali o amministrative modulate in conformità ai principi contenuti nell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 6 dicembre 1993, n. 499, per le relative violazioni.

— Il decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 626, reca:

«Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

— La direttiva 89/391/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 183 del 29 giugno 1989.

— La direttiva 89/654/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.

— La direttiva 89/655/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.

— La direttiva 89/656/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 393 del 30 dicembre 1989.

— La direttiva 90/269/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 156 del 21 giugno 1990.

— La direttiva 90/270/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 156 del 21 giugno 1990.

— La direttiva 90/394/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 196 del 26 luglio 1990.

— La direttiva 90/679/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 374 del 31 dicembre 1990.

— La direttiva 92/85/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 348 del 28 novembre 1992.

Note all'art. 1:

— Per quanto concerne la legge 17 ottobre 1967, n. 977, la direttiva 94/33/CE e il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse.

— Per quanto concerne il decreto legislativo n. 626/1999 v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, reca: «Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento».

Nota all'art. 5:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, concerne: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo».

Note all'art. 7:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca: «Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti».

Note all'art. 8:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

— Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse. Gli articoli 4 e 21 così stabiliscono:

«Art. 4 (*Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto*). — 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera *a)*;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;

c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;

h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera *e)*;

n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;

o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;

p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;

b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera *h)*, degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico».

«Art. 21 *(Informazione dei lavoratori).* — 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;

b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;

c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;

f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;

g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3».

Note all'art. 9:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

— Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse. Il titolo I, capo IV, concerne la sorveglianza sanitaria.

Nota all'art. 10:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 12:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse. L'art. 19 commi primo e secondo, come modificato dal presente decreto, così dispone:

«Art. 19. — Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti può essere autorizzata dall'ispettorato provinciale del lavoro».

Note all'art. 13:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse. L'art. 22, come modificato dal presente decreto, così dispone:

«Art. 22. — Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.

Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico o organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

— Il decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, reca: «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro». Il capo II del decreto (articoli 19-25) concerne: «Estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro».

Note all'art. 15:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, concerne: «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa».

— Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concerne: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212». Il comma 1 dell'art. 42, così dispone:

«1. Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:

a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;

b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;

c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;

d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 43;

e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44 per mezzo del medico competente;

f) i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 40».

— Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse. Il titolo VIII (articoli 73-88), reca: «Protezione da agenti biologici».

— I decreti legislativi 3 marzo 1993, numeri 91 e 92 concernono rispettivamente: «Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati» e «Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concerne: «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose».

— Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, riguarda: «Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128».

— Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse. Il titolo VII (articoli 60-72), reca: «Protezione da agenti cancerogeni». L'allegato VIII del decreto concerne: «Elenco di sistemi, preparati e procedimenti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, concerne: «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concerne: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro». L'art. 268 così dispone:

«Art. 268 *(Definizione di "alta" e "bassa" tensione).* — Agli effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua.

Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione».

Note all'art. 16:

— Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36, concerneva: «Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di età non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, riguardava: «Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti».

99G0419

DECRETO LEGISLATIVO 8 settembre 1999, n. **346.**

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 4, comma 4, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

Visto l'articolo 10 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed in particolare gli articoli 5 e 22;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.

1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee *A*.

2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.

2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è sostituito dal seguente:

«*1.* Fino al 30 giugno 2001 in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.».

Art. 3.

1. I comuni che non hanno ancora provveduto a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 1998, devono provvedere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ferme restando le prescrizioni in tema di prevenzione incendi, la verifica riguarda tutti gli impianti di distribuzione carburanti ed attiene al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La comunicazione delle risultanze delle verifiche e la presentazione e attuazione dei piani di chiusura e smantellamento, ovvero di adeguamento, deve avvenire con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1, comma 5, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 32 del 1998.

Art. 4.

1. Nei comuni che non hanno già provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto alla verifica degli impianti, i titolari di una o più autorizzazioni di impianti di distribuzione dei carburanti possono presentare, entro novanta giorni dalla suddetta data, sulla base di proprie valutazioni, anche di natura economica, un programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla normativa vigente da effettuarsi nei successivi diciotto mesi per gli impianti situati nei comuni capoluogo di provincia o nei successivi ventiquattro mesi per quelli situati negli altri comuni.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

Art. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio1998, n. 32, è sostituito dal seguente:

«*2.* L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.».

2. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «ufficio tecnico erariale» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio tecnico di finanza».

3. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la parola: «semestrali» è sostituita dalla seguente: «annuali».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 1 e dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario), recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a),* della presente legge, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili

nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:

a) affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;

e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;

h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;

i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;

m) amministrazione della giustizia;

n) poste e telecomunicazioni;

o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

p) ricerca scientifica;

q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;

r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale;

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;

e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».

«Art. 4. — 1-3. *(Omissis).*

4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:

a)-b) (Omissis).

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica».

— Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1998, n. 53), reca: «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— L'art. 10 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dall'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999 n. 50 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56), recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998», prevede la facoltà di adottare disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi di cui all'art. 1, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro il termine del 31 luglio 1999.

— Il testo degli articoli 5 e 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario), recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«Art. 5 *(Requisiti di accesso all'attività).* — 1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-*bis,* 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 del codice di procedura penale, dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'art. 10-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere *a), b)* e *c)* dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera *a),* garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso».

«Art. 22 *(Sanzioni e revoca).* — 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;

d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico- sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;

b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2;

c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento».

— La legge 29 luglio 1999, n. 241 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1999, n. 176), reca: «Proroga dei termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all'adozione del parere parlamentare».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1998, n. 53), recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c),* della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, è il seguente:

«*Art. 1.* — 1. *Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti.*

1-bis. *La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.*

2. *Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni.*

2-bis. *Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda.*

3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e l8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modificazioni.

4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande».

Note all'art. 2:

Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (per il cui titolo vedasi note all'art. 1), come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, è il seguente:

«*Art. 3.* — 1. *Fino al 30 giugno 2001 in deroga a quanto disposto dall'art. 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distribu-*

tiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.

2. Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.

3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.

4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonché di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonché, nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, è rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.

5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il personale già addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.

6. È abrogato l'art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61.

7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.

8. Le regioni e i comuni di cui all'art. 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalità e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, nonché quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'art. 4.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.

11. I soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto 16 maggio 1996, n. 392, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1997, n. 70), recante «Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione», è il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, le concessioni relative ad impianti attivi e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi) potranno essere finalizzate, previa volontaria rinuncia, ad operazioni di concentrazione e/o potenziamento da effettuarsi entro i termini con le modalità e nell'ambito territoriale stabiliti nei piani regionali di razionalizzazione e comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti direttive. In assenza del piano regionale di razionalizzazione le operazioni di concentrazione e/o potenziamento dovranno effettuarsi secondo le seguenti articolazioni:

a) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 1998: un quinquennio decorrente dalla chiusura. In tal caso potranno essere utilizzate in ambito regionale;

b) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 1999: un triennio decorrente dalla chiusura;

c) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno 2000: diciotto mesi decorrenti dalla chiusura».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è il seguente:

«5. Le concessioni di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 50, e successive modifiche e integrazioni».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, reca: «Nuovo codice della strada».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario, reca: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada».

— Il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è il seguente:

«2. Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in

contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è il seguente:

«3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, è il seguente:

«Art. 1 *(Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti).* — 1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati "impianti", sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. *L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata. L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'art. 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.*

3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'art. 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune stesso.

4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'*ufficio tecnico di finanza* entro quindici giorni.

5. Le concessioni di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 2, entro e non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle vertenze collettive.

7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.

8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 1998, n. 57, reca: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1998, n. 59».

— Il testo dell'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica, è il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite *annuali* e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziché alle aziende distributrici, esonerandole espressamente».

99G0421

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 1999.

Modificazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1997 concernente la determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 1, con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 317, con il quale i quadri 1 e 2 della tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996 sono stati sostituiti da quelli con pari identificazione allegati al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1997;

Vista la nota prot. n. 196892/AGP/1-22 in data 3 marzo 1999 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in attesa dell'applicazione con successivo provvedimento delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 29, nel testo introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80, ha richiesto una rettifica di modestissima consistenza ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel senso che, ferma restando la consistenza organica complessiva del personale di quarta qualifica funzionale di cui al quadro 1 della tabella *A* allegata ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in complessive 1356 unità, le stesse siano ripartite nei profili professionali n. 5 «coadiutore», n. 11 «autista meccanico» e n. 22 «addetto ai servizi di portierato e custodia», rispettivamente in 1079, 257 e 20 unità e, nell'ambito delle 83 unità stabilite per la sede centrale di cui al quadro 2 della citata tabella *A*, in 38 unità per i profili n. 5 «coadiutore», 25 unità per il profilo n. 11 «autista meccanico» e 20 unità per il profilo n. 22 «addetto ai servizi di portierato e custodia»;

Vista la nota prot. 149779 in data 30 giugno 1999 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha espresso parere favorevole;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 dicembre 1998, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1999, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 8, con il quale le funzioni oggetto della delega di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998 in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni — ad esclusione delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche — possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Gianclaudio Bressa;

Decreta:

1. I quadri 1 e 2 della tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 317, concernenti le dotazioni organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, limitatamente al personale della quarta qualifica funzionale e ferma restando la consistenza organica del medesimo personale di quarta qualifica funzionale, indicata rispettivamente in 1356 a livello globale e 83 unità per la sede centrale, sono modificati nel senso che i profili professionali n. 11 «autista meccanico» e n. 22 «addetto ai servizi di portierato e custodia» ammontano, rispettivamente, a 257 e a 20 unità a livello globale ed a 25 e 20 unità a livello di sede centrale.

2. I quadri di cui al comma 1 sono sostituti dai quadri di pari identificazione allegati al presente decreto del quale sono parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 luglio 1999

p. *Il Presidente:* BRESSA

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 11

Tabella A
Quadro 1

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Dotazione organica

La presente Tabella sostituisce le dotazioni organiche di cui al Quadro 1
della Tabella A annessa al D.P.C.M. 31/07/1997 (suppl. ord. n. 213 - G.U. n. 243/1997)

Codice profilo professionale	Profili professionali	Dotazione organica
	Dirigenti	
	Dirigente generale - livello C	11
	Dirigente amministrativo	236
	Dirigente ingegnere	19
	Dirigente statistico	3
	Dirigente informatico	3
	Totale	272
	Nona qualifica funzionale	
1/A	Direttore amministrativo	447
13/A	Direttore amministrativo contabile	1
28/A	Direttore statistico	10
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	60
238/A	Coordinatore dell'ispettorato del lavoro	157
296	Analista esperto di procedure	8
298	Capo sala grandi sistemi	1
301	Coordinatore per la politica dell'impiego nel settore privato	380
	Totale	1064
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	686
13	Funzionario amministrativo contabile	2
20	Analista di organizzazione	2
28	Funzionario statistico	20
224	Ingegnere direttore	115
238	Funzionario dell'ispettorato del lavoro	1106
271	Analista di sistema	4
272	Analista di procedure	30
302	Funzionario per la politica dell'impiego nel settore privato	413
	Totale	2378
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	975
29	Collaboratore statistico	30
203	Capo tecnico	30
231	Psicologo	20
239	Collaboratore dell'ispettorato del lavoro	1108
242	Assistente sociale coordinatore	221
273	Analista	8
274	Programmatore di sistema	8
299	Programmatore esperto	32
303	Collaboratore per la politica dell'impiego nel settore privato	651
	Sociologo	80
	Totale	3163

Tabella A
Quadro 1

Codice profilo professionale	Profili professionali	Dotazione organica
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1819
30	Assistente statistico	70
240	Assistente dell'ispettorato del lavoro	1204
276	Programmatore	34
278	Programmatore di gestione operativa	2
279	Capo unità operativa	119
280	Consollista	24
304	Assistente ai servizi informativi dell'impiego nel settore privato	1434
	Totale	4706
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	4522
	Totale	4522
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	1079
11	Autista meccanico	257
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	20
	Totale	1356
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	16
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	467
	Totale	483
	Seconda qualifica funzionale	
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	6
	Totale	6
	Totale qualifiche dirigenziali	272
	Totale qualifiche funzionali	17678
	Totale generale	17950

Tabella A
Quadro 2

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Dotazione organica - Sede centrale

La presente Tabella sostituisce le dotazioni organiche di cui al Quadro 2 della Tabella A annessa al D.P.C.M. 31/07/1997 (suppl. ord. n. 213 - G.U. n. 243/1997)

	Dirigenti	
	Dirigente generale - livello C	11
	Dirigente amministrativo	69
	Dirigente ingegnere	1
	Dirigente statistico	3
	Dirigente informatico	3
	Totale	87

Codice profilo professionale	Profili professionali	Dotazione organica
	Nona qualifica funzionale	
1/A	Direttore amministrativo	121
13/A	Direttore amministrativo contabile	1
28/A	Direttore statistico	10
224/A	Ingegnere direttore coordinatore	5
296	Analista esperto di procedure	4
298	Capo sala grandi sistemi	1
	Totale	142
	Ottava qualifica funzionale	
1	Funzionario amministrativo	58
13	Funzionario amministrativo contabile	2
20	Analista di organizzazione	2
28	Funzionario statistico	20
224	Ingegnere direttore	7
271	Analista di sistema	4
272	Analista di procedure	4
	Totale	97
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	262
29	Collaboratore statistico	30
203	Capo tecnico	30
273	Analista	8
274	Programmatore di sistema	8
299	Programmatore esperto	24
	Totale	362

Tabella A
Quadro 2

Codice profilo professionale	Profili professionali	Dotazione organica
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	297
30	Assistente statistico	70
276	Programmatore	8
278	Programmatore di gestione operativa	2
280	Consollista	8
	Totale	385
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	228
	Totale	228
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	38
11	Autista meccanico	25
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	20
	Totale	83
	Terza qualifica funzionale	
10	Conducente di automezzi	2
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	84
	Totale	86
	Totale complessivo	1470

Tabella A
Quadro 2

Uffici periferici operanti a livello centrale

Codice profilo professionale	Profili professionali	Dotazione organica
	Ispettorato Medico Centrale del Lavoro	
	Nona qualifica funzionale	
238/A	Coordinatore dell'Ispettorato del lavoro	3
	Totale	3
	Ottava qualifica funzionale	
238	Funzionario dell'Ispettorato del lavoro	3
	Totale	3
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	1
240	Assistente dell'Ispettorato del lavoro	2
	Totale	3
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	3
	Totale	3
	Totale complessivo	12
	Ufficio Speciale Collocamento Lavoratori dello Spettacolo	
	Nona qualifica funzionale	
1/A	Direttore amministrativo	2
	Totale	2
	Settima qualifica funzionale	
2	Collaboratore amministrativo	22
	Totale	22
	Sesta qualifica funzionale	
3	Assistente amministrativo	21
	Totale	21
	Quinta qualifica funzionale	
4	Operatore amministrativo	17
	Totale	17
	Quarta qualifica funzionale	
5	Coadiutore	2
	Totale	2
	Terza qualifica funzionale	
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	3
	Totale	3
	Totale complessivo	67
	Totale generale Sede centrale	1549

99A8182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 1999.

Aggiornamento per gli anni 1998 e 1999 della tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992 (come modificato dal decreto ministeriale 19 novembre 1992) riguardante la determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'at. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *q)* del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;

Visto l'art. 1, comma 2, della medesima legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, così come modificato dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del richiamato decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, gli importi stabiliti nella tabella allegata allo stesso decreto, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, devono essere adeguati, con successivi decreti ministeriali, ogni due anni, in misura pari alla variazione, rispetto alla media dell'anno 1992, dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica;

Vista la nota n. 3415 del 30 marzo 1999, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale è stata del 22,8% in aumento, per il periodo giugno 1992-giugno 1998;

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997;

Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Considerato che, dal 1° gennaio 1999, i redditi prodotti possono essere calcolati in euro e, pertanto, si rende necessario esprimere gli importi contenuti in detta tabella anche in euro;

Visto il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, che fissa il tasso ufficiale di cambio dell'euro in misura pari a L. 1.936,27;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;

Decreta:

Art. 1.

Per i periodi d'imposta 1998 e 1999 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, sono aggiornati nella misura che segue:

	Importo	Coefficiente
1. *Aeromobili.*		
1.1 Aerei da turismo:		
fino a 100 HP	L. 345.068 × ora di volo	8
da 101 a 150 HP	L. 372.084 » »	8
da 151 a 200 HP	L. 455.588 » »	8
da 201 a 250 HP	L. 502.252 » »	8
da 251 a 300 HP	L. 564.880 » »	8
da 301 a 450 HP	L. 675.400 » »	9
da 451 a 600 HP	L. 924.684 » »	9
1.2 Elicotteri da turismo:		
fino a 150 HP	L. 520.672 × ora di volo	9
da 151 a 300 HP	L. 712.240 » »	9
1.3 Alianti e motoalianti	L. 135.080 × ora di volo	7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:		
fino a 50 HP	L. 61.400 × ora di volo	7
da 51 a 100 HP	L. 85.960 » »	7
superiore a 100 HP	L. 122.800 » »	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aereoclub il costo orario è ridotto del 30%.

2. *Navi e imbarcazioni da diporto:*

2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:

	Importo	Coefficiente
oltre 600 e fino a 900 cm ..	L. 6.140 a cm	7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	L. 5.526.000 più L. 9.824 per ogni cm eccedente i 900	7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	L. 8.473.200 più L. 14.736 per ogni cm eccedente i 1.200	7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	L. 12.894.000 più L. 14.736 per ogni cm eccedente i 1.500	8
oltre 1.800 cm	L. 17.314.800 più L. 17.192 per ogni cm eccedente i 1.800 e L. 12.280.000 per ogni unità di personale stagionale	8

2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

	Importo	Coefficiente
fino a 900 cm	L. 4.912.000 più L. 34.384 per ogni cm eccedente i 600 più L. 24.560 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5

oltre 900 e fino a 1.200 cm	L. 15.227.200 più L. 16.578 per ogni cm eccedente i 900 più L. 24.560 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	L. 20.200.600 più L. 49.120 per ogni cm eccedente i 1.200 più L. 24.560 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	6
oltre 1.400 cm	L. 30.024.600 più L. 49.120 per ogni cm eccedente i 1.400 più L. 24.560 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) e L. 12.280.000 per ogni unità di personale stagionale	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t	L. 110.520.000 più lire 1.473.600 per ogni t eccedente le 50, più lire 12.280.000 per ogni unità di personale stagionale	4

2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. *Autoveicoli.*

3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:

fino a 12 HP	L. 2.906.676	4
da 13 a 15 HP	L. 2.906.676 più L. 287.352 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	L. 3.769.960 più L. 519.444 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	L. 6.367.180 più L. 372.084 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP	L. 7.855.516 più L. 327.876 per ogni HP eccedente i 24	8

3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:

fino a 16 HP	L. 5.571.436	5
da 17 a 20 HP	L. 5.571.536 più L. 471.552 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	L. 7.457.644 più L. 492.428 per ogni HP eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. *Altri mezzi di trasporto a motore.*

4.1 Campers e autocaravans:

fino a 19 HP	L. 3.949.248	5
da 20 a 22 HP	L. 3.949.248 più L. 190.340 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	L. 4.520.268 più L. 295.848 per ogni HP eccedente i 22	6

4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:

da 251 a 350 cc	L. 889.011	5
da 351 a 500 cc	L. 1.191.160	5
oltre 500 cc	L. 1.567.296	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. *Roulottes*	L. 1.350.800	5

6. *Residenze principali e secondarie.*

6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:

fino a 120 mq	L. 41.752/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 41.752/mq annue	5

6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:

fino a 120 mq	L. 34.384/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 34.384/mq annue	5

6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

fino a 120 mq	L. 29.472/mq annue	4
oltre 120 mq	L. 29.472/mq annue	5

6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:

fino a 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6

6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:

	L. 24.560/mq	8

6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:

principali	Valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
secondarie	Valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4

6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:

	l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6

6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:

	L. 6.140/mq per settimana di disponibilità	6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell 'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. *Collaboratori familiari.*

a tempo pieno conviventi	L. 24.805.600 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi	L. 14.122 per ora lavorata	4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. *Cavalli da corsa o da equitazione.*

8.1 Cavalli mantenuti in proprio:

cavalli da corsa	L. 11.052.000	7
cavalli da equitazione	L. 7.368.000	6

8.2 Cavalli a pensione:

cavalli da corsa	L. 22.104.000	7
cavalli da equitazione	L. 12.280.000	6

9. *Assicurazioni di ogni tipo.*

(escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):

	ammontare del premio	10

Art. 2.

Per il periodo d'imposta 1999 gli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze del 10 settembre 1992, così come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 19 novembre 1992, aggiornati nella misura di cui all'art. 1 del presente decreto, vengono convertiti in euro nel modo seguente in base al tasso ufficiale di cambio fissato con il regolamento CE n. 2866/98 del 31 dicembre 1998:

1. *Aeromobili.*

	Importo —			Coefficiente —
1.1 Aerei da turismo:				
fino a 100 HP	euro 178,21	× ora di volo		8
da 101 a 150 HP	euro 192,17	»	»	8
da 151 a 200 HP	euro 235,29	»	»	8
da 201 a 250 HP	euro 259,39	»	»	8
da 251 a 300 HP	euro 291,74	»	»	8
da 301 a 450 HP	euro 348,81	»	»	9
da 451 a 600 HP	euro 477,56	»	»	9
1.2 Elicotteri da turismo:				
fino a 150 HP	euro 268,90	× ora di volo		9
da 151 a 300 HP	euro 367,84	»	»	9
1.3 Alianti e motoalianti ..	euro 69,76	× ora di volo		7
1.4 Ultraleggeri e deltaplani a motore:				
fino a 50 HP	euro 31,71	× ora di volo		7
da 51 a 100 HP	euro 44,39	»	»	7
superiore a 100 HP ...	euro 63,42	»	»	7

Per gli aerei e gli elicotteri da turismo appartenenti ad aereoclub il costo orario è ridotto del 30%.

2. *Navi e imbarcazioni da diporto.*

2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela:

oltre 600 e fino a 900 cm ..	euro 3,17 a cm	7
oltre 900 e fino a 1.200 cm	euro 2.853,94 più euro 5,07 per ogni cm eccedente i 900	7
oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	euro 4.376,04 più euro 7,61 per ogni cm eccedente i 1.200	7
oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	euro 6.659,20 più euro 7,61 per ogni cm eccedente i 1.500	8
oltre 1.800 cm	euro 8.942,35 più euro 8,88 per ogni cm eccedente i 1.800 ed euro 6.342,09 per ogni unità di personale stagionale	8

2.2 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

fino a 900 cm	euro 2.536,84 più euro 17,76 per ogni cm eccedente i 600 più euro 12,68 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
oltre 900 e fino a 1.200 cm .	euro 7.864,19 più euro 8,56 per ogni cm eccedente i 900 più euro 12,68 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	5
oltre 1.200 e fino a 1.400 cm	euro 10.432,74 più euro 25,37 per ogni cm eccedente i 1.200 più euro 12,68 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	6

oltre 1.400 cm	euro 15.506,41 più euro 25,37 per ogni cm eccedente i 1.400 più euro 12,68 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a cinque volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura) e euro 6.342,09 per ogni unità di personale stagionale	7
2.3 Navi di stazza sup. a 50 t	euro 57.078,82 più euro 761,05 per ogni t eccedente le 50, più euro 6.342,09 per ogni unità di personale stagionale	4

2.4 Navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore in locazione per periodi non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno: l'importo è costituito dall'ammontare del canone pattuito. I coefficienti sono i medesimi di quelli stabiliti ai punti precedenti.

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per le navi e imbarcazioni da diporto con propulsione a vela o a motore sono ridotti del 5% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione. Le spese presunte per l'equipaggio si intendono riferite al personale effettivamente imbarcato.

3. *Autoveicoli.*

3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina:

fino a 12 HP	euro 1.501,17	4
da 13 a 15 HP	euro 1.501,17 più euro 148,40 per ogni HP eccedente i 12	5
da 16 a 20 HP	euro 1.947,02 più euro 268,27 per ogni HP eccedente i 15	6
da 21 a 24 HP	euro 3.288,37 più euro 192,17 per ogni HP eccedente i 20	7
oltre 24 HP	euro 4.057,04 più euro 169,33 per ogni HP eccedente i 24	8

3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio:

fino a 16 HP	euro 2.877,41	5
da 17 a 20 HP	euro 2.877,41 più euro 243,54 per ogni HP eccedente i 16	6
oltre 20 HP	euro 3.851,55 più euro 254,32 per ogni HP eccedente i 20	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. *Altri mezzi di trasporto a motore.*

4.1 Campers e autocaravans:

fino a 19 HP	euro 2.039,62	5
da 20 a 22 HP	euro 2.039,62 più euro 98,30 per ogni HP eccedente i 19	5
oltre 22 HP	euro 2.334,52 più euro 152,84 per ogni HP eccedente i 22	6

4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc:

da 251 a 350 cc	euro 459,14	5
da 351 a 500 cc	euro 615,18	5
oltre 500 cc	euro 809,44	7

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli altri mezzi di trasporto a motore sono ridotti del 10% per anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

5. *Roulottes*	euro 697,63	5

6. *Residenze principali e secondarie.*

6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna:

fino a 120 mq	euro 21,56/mq annue	4
oltre 120 mq	euro 21,56/mq annue	5

6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo:

fino a 120 mq	euro 17,76/mq annue	4
oltre 120 mq	euro 17,76/mq annue	5

6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna:

fino a 120 mq	euro 15,22/mq annue	4
oltre 120 mq	euro 15,22/mq annue	5

6.4 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia:

fino a 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	5
oltre 120 mq	Valgono gli stessi importi delle residenze principali ridotti del 50%	6

6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero:

	euro 12,68/mq	8

6.6 Residenze principali e secondarie in locazione non stagionale:

principali	Valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
secondarie	Valgono gli importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4

6.7 Residenze secondarie in locazione stagionale:

	l'importo è costituito dall'ammontare del canone di locazione	6

6.8 Residenze secondarie in multiproprietà:

	euro 3,17/mq per settimana di disponibilità	6

La superficie deve essere calcolata ai sensi dell 'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per le residenze in proprietà indicate ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.

Per le residenze di cui il soggetto abbia la nuda proprietà indicata ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 gli importi sono costituiti dalle sole rate di ammortamento dei relativi mutui.

7. *Collaboratori familiari:*

a tempo pieno conviventi	euro 12.811,02 per ciascun collaboratore	4
a tempo parziale o non conviventi	euro 7,29 per ora lavorata	4

Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. *Cavalli da corsa o da equitazione.*

8.1 Cavalli mantenuti in proprio:

cavalli da corsa	euro 5.707,88	7
cavalli da equitazione	euro 3.805,25	6

8.2 Cavalli a pensione:

cavalli da corsa	euro 11.415,76	7
cavalli da equitazione	euro 6.342,09	6

9. *Assicurazioni di ogni tipo.*

(escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie):

ammontare del premio	10

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A8397

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 settembre 1999.

Riordino del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento di attuazione della predetta legge di contabilità;

Visti gli articoli 3, 7 e 8 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro;

Vista l'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, recante integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto l'art. 13 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, che, nel dettare disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscano i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato», e segnatamente l'art. 7 della stessa legge, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, concernente le attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha dato attuazione alla delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nel citato art. 13 della legge n. 59/1997 per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 dicembre 1997, concernente l'affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 giugno 1998, concernente l'individuazione delle attività informatiche riservate allo Stato e per esso alla CONSIP;

Su proposta dei capi dei dipartimenti;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Ritenuto di dover definire l'organizzazione dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché l'individuazione degli uffici e funzioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei suddetti Dipartimenti e, pertanto, di dover adottare i provvedimenti di cui alla lettera *e)*, comma 4-*bis*, art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400, come introdotto dall'art. 13, legge 15 marzo 1957, n. 59;

Decreta:

Art. 1.

1. Ciascuno dei centotre dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsti dall'art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, si articola in ragionerie provinciali dello Stato e in direzioni provinciali dei servizi vari.

Complessivamente i centotre dipartimenti provinciali comprendono:

a) dodici uffici di livello dirigenziale generale, costituiti, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, presso i dipartimenti provinciali di: Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia;

b) duecentosettantasette uffici di livello dirigenziale non generale costituiti nelle seguenti province: Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Campobasso, Potenza, Ancona, L'Aquila, Perugia, Trento, Trieste, Brescia, Foggia, Salerno, Catania, Reggio Calabria, Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Forlì, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola), Vibo Valentia.

2. I dipartimenti provinciali, come previsto dall'art. 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, sono organicamente inseriti, a decorrere dalla definitiva introduzione del ruolo unico del personale previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica citato, nel Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro e dipendono funzionalmente dai dipartimenti centrali cui afferiscono i compiti e i servizi svolti in sede locale.

3. I dirigenti preposti con funzioni di capo dipartimento ai dipartimenti provinciali coordinano i servizi e rispondono della loro funzionalità ai dipartimenti centrali di rispettiva pertinenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, esercitando le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Il capo dipartimento, inoltre, è il datore di lavoro nei confronti del personale in servizio presso il dipartimento cui è preposto, per quanto concerne l'applicazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Le ragionerie provinciali dello Stato, nello svolgimento dei compiti riguardanti la gestione del bilancio e il rendiconto generale dello Stato, rispondono direttamente ed operativamente al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nell'ambito della necessaria integrazione tecnica, giuridica e funzionale dei relativi processi e delle responsabilità che vi sono unitariamente connesse.

5. I dipartimenti provinciali sono articolati in uffici di livello dirigenziale non generale individuati negli articoli 4 e seguenti del presente decreto ministeriale.

Art. 2.

Uffici dirigenziali dei dipartimenti provinciali di livello dirigenziale generale

1. Le ragionerie provinciali dello Stato e le direzioni provinciali dei servizi vari dei dodici dipartimenti provinciali istituiti nelle dodici province indicate all'art. 1, lettera *a)*, sono articolate in uffici di livello dirigenziale non generale, la cui titolarità viene riconosciuta attraverso l'attribuzione dei relativi incarichi ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con i provvedimenti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, in ciascun dipartimento si provvede a conferire a due dirigenti, assegnati rispettivamente alla ragioneria provinciale dello Stato ed alla direzione provinciale dei servizi vari, la funzione di direttore dei predetti uffici, anche con il compito di coadiuvare il capo dipartimento nell'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 3.

Dipartimenti provinciali di livello dirigenziale non generale

1. Ai dipartimenti provinciali nei quali sono previsti più di due uffici dirigenziali non generali è preposto un dirigente il quale esercita le funzioni di capo dipartimento. Con i provvedimenti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, in ciascun dipartimento si provvede a conferire a due dirigenti, assegnati rispettivamente alla ragioneria provinciale dello Stato ed alla direzione provinciale dei servizi vari, in aggiunta alle competenze istituzionali di titolarità, la funzione di direttore dei predetti uffici, anche con il compito di coadiuvare il capo dipartimento nell'esercizio delle sue attribuzioni.

2. Negli altri dipartimenti provinciali uno dei due direttori degli uffici dirigenziali non generali è preposto al dipartimento stesso esercitando funzioni di coordinamento.

3. La titolarità degli uffici e gli incarichi di cui al presente articolo saranno conferiti, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base, anche per motivi di raccordo funzionale tra i dipartimenti centrali, di criteri definiti in apposita direttiva del Ministro.

Art. 4.

Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Roma

1. Presso il dipartimento provinciale di Roma sono previsti undici uffici di livello dirigenziale non generale, di cui cinque costituiti nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e sei nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

UFFICIO II

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO III

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

UFFICIO IV

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

UFFICIO II

Stipendi Ministeri vari ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi al personale dei Ministeri vari, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

UFFICIO III

Stipendi scuole

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi al personale della scuola e conseguenti

adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

UFFICIO IV

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Gestione delle partite di pensioni e degli assegni congeneri pagabili all'estero - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

UFFICIO V

Segreteria commissione medica di verifica
Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 5.

Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Torino

1. Presso il dipartimento provinciale di Torino sono previsti sei uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre costituite nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e tre nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attivita connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilita speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO II

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori -

Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica
Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

UFFICIO II

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 6.

Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Venezia

1. Presso il Dipartimento provinciale di Venezia sono previsti cinque uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre costituite nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e due nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO II

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti con-

tabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore in aggiunta, è responsabile dei seguenti servizi:

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

UFFICIO I

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;
affari generali;
gestione del personale;
sistema informativo integrato;
ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 7.

Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Milano

1. Presso il Dipartimento provinciale di Milano sono previsti otto uffici di livello dirigenziale non generale, di cui cinque costituite nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e tre nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore in aggiunta, è responsabile dei seguenti servizi:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività con-

nesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO II

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

UFFICIO III

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

UFFICIO IV

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

UFFICIO II

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo Dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 8.

Dipartimento provinciale del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Napoli

1. Presso il dipartimento provinciale di Napoli sono previsti sette uffici di livello dirigenziale non generale, di cui quattro costituite nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e tre nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi

di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO II

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

UFFICIO III

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

UFFICIO II

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 9.

Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Palermo

1. Presso il dipartimento provinciale di Palermo sei uffici di livello dirigenziale non generale, di cui quattro costituite nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e due nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO II

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

UFFICIO III

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è responsabile dei seguenti servizi:

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

UFFICIO I

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 10.

Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Firenze

1. Presso il dipartimento provinciale di Firenze sono previsti cinque uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre costituite nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e due nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO II

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La Direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è responsabile dei seguenti servizi:

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

UFFICIO I

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 11.

Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Bari

1. Presso il Dipartimento provinciale di Bari sei uffici di livello dirigenziale non generale, di cui quattro costituite nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e due nell'ambito della di direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO II

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

UFFICIO III

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è responsabile dei seguenti servizi:

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversi-

bilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

UFFICIO I

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo Dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 12.

Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Bologna

1. Presso il Dipartimento provinciale di Bologna sono previsti sei uffici di livello dirigenziale non generale, di cui quattro costituite nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e due nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai Servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO II

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

UFFICIO III

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è responsabile dei seguenti servizi:

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie

di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica
Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

UFFICIO I

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 13.

Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Genova

1. Presso il Dipartimento provinciale di Genova sono previsti sei uffici di livello dirigenziale non generale, di cui quattro costituite nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e due nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO II

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

UFFICIO III

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è responsabile dei seguenti servizi:

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

UFFICIO I

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 14.

Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione ecomica di Cagliari

1. Presso il dipartimento provinciale di Cagliari sono previsti sei uffici di livello dirigenziale non generale, di cui quattro costituite nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e due nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività con-

nesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO II

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

UFFICIO III

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è responsabile dei seguenti servizi:

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

UFFICIO I

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 15.

Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Catanzaro

1. Presso il dipartimento provinciale di Catanzaro sono previsti cinque uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre costituite nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e due nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un direttore, è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

UFFICIO II

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un direttore, è articolata nelle seguenti funzioni, con relative attribuzioni. Il dirigente direttore, in aggiunta, è responsabile dei seguenti servizi:

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica
Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

UFFICIO I

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 16.

Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Campobasso, Catania, Potenza e Reggio Calabria.

1. Presso ciascuno dei dipartimenti provinciali di Campobasso, Catania, Potenza e Reggio Calabria è istituito un ufficio di livello dirigenziale non generale la cui titolarità viene riconosciuta attraverso l'attribuzione del relativo incarico, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il dirigente preposto a tale ufficio esercita le funzioni di capo dipartimento.

2. Inoltre ciascun dipartimento prevede tre funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui due costituite nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e uno nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari. Nell'attribuzione delle relative funzioni ai dirigenti preposti a detti uffici si applica l'art. 3, comma 1, del presente decreto.

3. La ragioneria provinciale dello Stato è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

UFFICIO II

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

4. La direzione provinciale dei servizi vari, è articolata in un ufficio dirigenziale con le seguenti attribuzioni:

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

5. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 17.

Dipartimenti provinciali del tersoro, del bilancio e della programmazione economica di Ancona, L'Aquila, Perugia, Trento e Trieste.

1. Presso ciascuno dei dipartimenti provinciali di Ancona, L'Aquila, Perugia, Trento e Trieste, è istituito un ufficio di livello dirigenziale non generale la cui titolarità viene riconosciuta attraverso l'attribuzione del relativo incarico, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Il dirigente preposto a tale ufficio esercita le funzioni di capo dipartimento.

2. Inoltre, ciascun dipartimento prevede tre uffici di livello dirigenziale non generale, di cui due costituiti nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato e uno nell'ambito della direzione provinciale dei servizi vari.

Nell'attribuzione delle relative funzioni ai dirigenti preposti a detti uffici si applica l'art. 3, comma 1, del presente decreto.

3. La ragioneria provinciale dello Stato è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

UFFICIO I

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle Amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

UFFICIO II

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

4. La direzione provinciale dei servizi vari è articolata in un ufficio dirigenziale, con le seguenti attribuzioni:

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica
Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

5. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 18.

Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di: Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Forlì, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano, Cusio, Ossola), Vibo Valentia.

1. I dipartimenti provinciali di Agrigento, Alessandria, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Forlì, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ragusa, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania (Verbano-Cusio-Ossola) e Vibo Valentia prevedono ciascuno due uffici di livello dirigenziale non generale, istituiti rispettivamente presso la ragioneria provinciale dello Stato e la direzione provinciale dei servizi vari. Ad uno dei due dirigenti preposti ai predetti uffici vengono conferite, come precisato all'art. 3 del presente decreto, le funzioni di capo del dipartimento.

2. La ragioneria provinciale dello Stato, alla quale è preposto un dirigente, con funzioni di direttore, è articolata nei seguenti servizi:

Riscontro e vigilanza su enti, uffici e gestioni
a carattere locale. Attività varie

Attività di vigilanza delegate dagli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: liquidazione enti disciolti, flussi trimestrali di cassa degli enti del settore pubblico allargato, conto annuale delle spese per il personale degli enti del settore pubblico allargato, rendiconti finanziari delle aziende sanitarie locali, bilanci di previsione e conti consuntivi delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Cambio di gestione dei consegnatari. Verifiche periodiche d'istituto. Verifiche sulla regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e sulla puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati. Servizi d'istituto connessi alla partecipazione a comitati, commissioni, ecc. Vigilanza sulle funzioni dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. Attività di coordinamento relativa a verifiche amministrativo-contabili, delegata dai servizi ispettivi di finanza pubblica. Attività varie connesse al funzionamento della ragioneria provinciale. Servizio trasmissione dati.

Entrate, contabilità, bilancio e patrimonio

Attività connesse al controllo e alla contabilizzazione delle entrate dello Stato. Attività connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea. Attività connesse al riscontro contabile dei conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili dello Stato. Attività connesse al riscontro contabile delle contabilità speciali di entrata. Attività connesse al riscontro di altre situazioni contabili. Raccolta dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilità economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato. Attività connesse alla vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio immobiliare e mobiliare dello Stato; tenuta e aggiornamento delle relative scritture inventariali.

Controlli preventivi

Attività connesse al controllo preventivo sui provvedimenti di entrata e di spesa, nonché in materia di personale, emanati dalle amministrazioni periferiche dello Stato.

Controlli successivi

Attività connesse alla revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, dei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato, delle contabilità speciali, delle contabilità delle spese di giustizia e di altre contabilità. Compilazione situazioni semestrali modd. B-C.G.

Nell'ambito della ragioneria provinciale dello Stato è previsto, inoltre, il servizio:

Promozione ed attuazione delle politiche di sviluppo e coesione

Attività di supporto ed operativa per l'attuazione in sede locale delle politiche di sviluppo e di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse, nonché per la piena utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.

3. La direzione provinciale dei servizi vari, alla quale è preposto un dirigente, con funzioni di direttore, è articolata nei seguenti servizi:

Servizi amministrativi

Concessione pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilità e relativi trattamenti economici accessori - Concessione assegni annessi alle decorazioni al V.M. - Revoca e modifica dei provvedimenti emessi nelle stesse materie - Attività connesse al contenzioso e alla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione nelle materie di competenza - Gestione amministrativa e contabile dei servizi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti - Servizi in materia di depositi provvisori, entrate tesoro e debito pubblico - Autorizzazioni all'emissione dei duplicati dei titoli di spesa - Voltura dei ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi, annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato - Contenzioso relativo alle infrazioni alle norme sull'usura e sull'antiriciclaggio e predisposizione dei relativi provvedimenti.

Stipendi ed altre spese fisse

Gestione dei ruoli di spesa fissa per il pagamento degli stipendi, dei fitti, dei contributi, delle borse di studio ai cittadini stranieri, delle provvidenze di cui alla legge n. 210/1992 e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nella materia di competenza.

Pensioni

Gestione delle partite di pensioni di guerra e trattamenti congeneri, degli assegni di benemerenza e degli assegni straordinari - Gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilità - Gestione degli assegni di cui alle leggi n. 302/1990 e n. 407/1998 - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

Segreteria commissione medica di verifica
Provveditorato generale dello Stato

Organizzazione amministrativa in materia di erogazione di assegni e indennità agli invalidi civili e pianificazione delle relative verifiche - Consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi - Verifica corrispondenza acquisti ai parametri ed agli standard predisposti - Acquisti di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato - Gestione del magazzino stampati - Attività connesse ai procedimenti contenziosi nelle materie di competenza.

4. Sono posti alle dirette dipendenze del capo dipartimento i seguenti servizi ai quali sono preposti funzionari di qualifica non dirigenziale:

attività varie e segreteria;

affari generali;

gestione del personale;

sistema informativo integrato;

ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 19.

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 472, concernente l'individuazione delle funzioni dirigenziali non generali delle aree dipartimentali centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui alla tabella *A* (art. 7, comma 1) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 ed a quanto previsto dal presente decreto, sono allocate presso il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, nel rispetto dei principi dell'invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 430/1997, numero venti funzioni dirigenziali non generali con compiti di consulenza, studi e ricerca per le esigenze del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 20.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvederà alla verifica degli assetti organizzativi definiti con lo stesso, anche in connessione con quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 8 settembre 1999

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 211

99A8291

DECRETO 17 settembre 1999.

Individuazione della percentuale rilevante nel capitale di ENEL S.p.a., ai fini dell'esercizio del potere di gradimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto l'art. 2 (poteri speciali), comma 1, del citato decreto-legge n. 332 del 1994;

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, il quale individua i soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario previsto nello stesso articolo;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico di disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1999, n. 109, relativa all'esercizio dei poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1992, n. 332, richiamato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1999 con il quale sono state individuate di ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., Terna S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., quali società nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo da parte dello Stato, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria utilmente convocata, una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica uno o più dei poteri di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1, dell'art. 2, della legge n. 474/1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 17 settembre 1999, emanato ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, che individua il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali da introdurre negli statuti di ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., TERNA S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., prevedendo tra l'altro il potere di gradimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del citato decreto-legge n. 332 del 1994;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *a)* del citato decreto-legge n. 332 del 1994 che prevede il potere di gradimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'assunzione di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto;

Tenuto conto delle dimensioni del capitale sociale di ENEL S.p.a.;

Decreta:

La partecipazione rilevante nel capitale di ENEL S.p.a., ai fini dell'esercizio del potere di gradimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è fissata in una percentuale pari o superiore al 3% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Roma, 17 settembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8398

DECRETO 17 settembre 1999.

Individuazione del contenuto della clausola statutaria, da inserire negli statuti di ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., Terna S.p.a. ed ENEL Distribuzione S.p.a., che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la titolarità dei poteri speciali ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto in particolare l'art. 2 (poteri speciali), comma 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994;

Visto altresì che il comma 1-*bis* del predetto art. 2 il quale dispone che il contenuto della clausola che attribuisce i poteri speciali è individuato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico di disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1999, n. 109, relativa all'esercizio dei poteri speciali di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1992, n. 332, richiamato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1999 con il quale sono state individuate ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., Terna S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a., quali società nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo da parte dello Stato, deve essere introdotta

con deliberazione dell'assemblea straordinaria utilmente convocata, una clausola che attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica uno o più dei poteri di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1, dell'art. 2 della legge n. 474/1994;

Visto in particolare l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1999, che stabilisce che i poteri speciali di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 sono esercitati in conformità alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e in particolare della direttiva 4 maggio 1999, in *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1999, n. 109;

Ritenuto in conformità ai principi di effettività e proporzionalità vigenti in materia di poteri speciali, che detti poteri devono essere mantenuti solo per il tempo e nella misura in cui essi sono necessari a garantire rilevanti interessi pubblici e lo sviluppo della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e che, pertanto, deve esserne prevista la revisione dopo un periodo di cinque anni dal loro inserimento nello statuto, periodo comunque necessario per la realizzazione dell'assetto previsto dal decreto legislativo n. 79 del 1999 ai fini dell'apertura del mercato dell'energia elettrica in conformità a quanto previsto dalla direttiva 96/92/CE;

Di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto della clausola che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la titolarità dei poteri di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 474/1994, da inserire nello statuto di ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., Terna S.p.a., ENEL Distribuzione S.p.a, società individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1999, è il seguente:

«Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è titolare dei seguenti poteri speciali:

a) gradimento da rilasciarsi espressamente all'assunzione da parte dei soggetti nei confronti dei quali operi il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore stabilita con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata a cura del consiglio di amministrazione al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento o di inutile decorso del termine, il cessionario dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'art. 2359-*ter* del codice civile;

b) gradimento da rilasciarsi espressamente quale condizione di validità alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998 nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore stabilita con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Fino al rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso del termine, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale. Ai fini del rilascio del gradimento la Consob informa il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione effettuata dalla Consob. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato art. 122 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili;

c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* della presente clausola;

d) nomina di un amministratore e di un sindaco effettivo. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore o del sindaco così nominati, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede a nominare il relativo sostituto.

La permanenza delle ragioni che giustificano la sussistenza della clausola di cui al comma 1 è sottoposta a verifica dopo un periodo di cinque anni dall'inserimento, anche in considerazione dello stato di avanzamento del processo di liberalizzazione delle fonti di

energia in Europa. Le eventuali modificazioni, all'esito di detta verifica, sono apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Roma, 17 settembre 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

99A8399

DECRETO 22 settembre 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 59.400 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 marzo, 23 aprile, 25 maggio, 25 giugno, 27 luglio, 6 agosto 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° marzo 1999 e scadenza 1° marzo 2006, fino all'importo massimo di nominali 1000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 1999.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, di scadenza 1° settembre 1999, non verrà corrisposta dal momento che è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 10 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 1999, entro le ore 13 del giorno 29 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 26 marzo 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 29 settembre 1999 con le modalità indicate nell'art. 15 del citato decreto del 26 marzo 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della tredicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale del 26 marzo 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto ministeriale del 26 marzo 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2000 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8487

DECRETO 22 settembre 1999.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito dei Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 59.400 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 30 settembre 1999 e scadenza 30 marzo 2001, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 marzo 2001, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c),* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 27 settembre 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le speci-

fiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 settembre 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 30 settembre 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8488

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 luglio 1999.

Modificazioni ed integrazioni alla delibera CIPE del 27 aprile 1995, già modificata e integrata dalla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, concernente le direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Viste le delibere del CIPE del 27 aprile 1995 e 18 dicembre 1996 concernenti le direttive per la concessione e l'erogazione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni, secondo il quale, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, già di competenza del CIPE, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la conferenza Stato-regioni;

Considerata la necessità di apportare alcune misure correttive della deliberazione del CIPE sopra richiamata al fine di razionalizzare i vigenti criteri di concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992;

Ritenuto, per esigenze di maggiore chiarezza, l'opportunità di approvare anche il testo della summenzionata deliberazione del 27 aprile 1995, come modificata ed integrata dalla successiva del 18 dicembre 1996, coordinato con le ulteriori modifiche ed integrazioni approvate con il presente decreto;

Vista l'intesa espressa dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 1° luglio 1999 ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni alla delibera CIPE del 27 aprile 1995, come già modificata ed integrata dalla delibera dello stesso CIPE del 18 dicembre 1996 di cui alle premesse, di seguito denominata «delibera». Le modifiche ed integrazioni di cui al comma 2, lettera *b)*, al comma 3 ed al comma 4, lettera *c)*, primo periodo, hanno efficacia per le domande di agevolazioni presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto; tutte le altre hanno efficacia per le domande di agevolazioni presentate dopo l'entrata in vigore delle norme modificative del regolamento ministeriale relativo alle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992, emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)* ed al comma 3, quest'ultimo limitatamente ai brevetti, si applicano anche con riferimento alle domande del settore turistico-alberghiero di cui al decreto ministeriale del 20 luglio 1998.

2. Al punto 2.1 della delibera, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere concesse alle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT '91 e, nei limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a quelle delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della medesima classificazione. Le agevolazioni possono essere inoltre concesse alle attività di servizi reali individuate con il medesimo decreto tra quelle potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive; tali attività di servizi possono utilizzare non più del 5% delle risorse complessive disponibili.»;

b) nel secondo periodo, dopo le parole «ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi», sono inserite le seguenti: «, comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori al limite individuato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con la conferenza Stato-regioni anche in riferimento a ciascuna attività ammissibile alle agevolazioni»;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «ampliamento l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);»;

d) nel settimo periodo, dopo le parole «riattivazione, l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi» sono eliminate le parole da», da parte dei nuovi soggetti» a «degli insediamenti produttivi».

3. Al punto 3.2 della delibera, dopo le parole «studi di fattibilità economica e finanziaria,» le parole «con esclusione delle scorte» sono sostituite dalle seguenti: «i costi relativi ai programmi informatici limitatamente alle PMI e quelli relativi ai brevetti che, per le grandi imprese, non possono superare il 25% degli investimenti medesimi; sono escluse, tra l'altro, le scorte;

4. Al punto 5, lettera *c)*, della delibera, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il secondo periodo del punto *c*3) è sostituito dal seguente: «Al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed alle iniziative da esaminare, nonché uniformità di valutazione, il soggetto convenzionato con l'amministrazione competente non può affidare ad altri soggetti la realizzazione dell'istruttoria medesima. Sono fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare».

b) i primi due periodi del punto *c*4) sono sostituiti dai seguenti:

«entro un mese dal termine di cui alla lettera *c*3), l'amministrazione competente pubblica le seguenti graduatorie definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera *c*5):

I) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 50 miliardi di lire non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento;

II) una graduatoria speciale per ciascuna regione dei progetti relativi ad un'area o a più settori di attività eventualmente individuati come prioritari dalla regione medesima tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 50 miliardi di lire e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento;

III) due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento, una relativa a quelli ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettera *a)* e l'altra a quelli ubicati nelle aree di cui al punto 4, lettere *b)* e *c)*.

Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al precedente punto II), ciascuna regione può individuare

più di un settore di attività o più aree ritenuti prioritari, queste ultime costituite dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e destina alla relativa graduatoria non più del 50% delle proprie risorse disponibili di cui al punto 5, lettera *a)*.

Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria di cui ai precedenti punti I e II è riservata alle iniziative ammissibili promosse dalle piccole e medie imprese.

Alla copertura delle graduatorie di cui al precedente punto III è destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la conferenza Stato-regioni, anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che individua altresì i relativi indicatori applicabili tra quelli di cui al successivo punto *c*5) ovvero indicandone altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.

I contributi sono concessi ai progetti iscritti in ciascuna graduatoria, in ordine decrescente dal primo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria. Eventuali progetti che dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle graduatorie speciali di cui al punto II) per esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui al punto I).»;

c) nel punto *c*5), dopo il punto 5), sono inseriti i seguenti periodi:

«Con riferimento al precedente punto 1), il valore del capitale proprio non può essere comunque inferiore al 25% dell'investimento complessivo.»;

d) nel secondo periodo del punto *c*5), dopo le parole «questa, per convenzione, è nulla in caso di», le parole «ammodernamento, ristrutturazione e delocalizzazione qualora quest'ultima tipologia non sia classificabile secondo le altre categorie di investimento» sono sostituite dalla seguente: «riduzione»;

e) il terzo periodo del punto *c*5) è sostituito dal seguente: «Le priorità regionali sono individuate con riferimento ad elementi quali particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle graduatorie di cui al punto c4.II, le priorità regionali sono individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o alle attività, rispettivamente agli specifici settori merceologici ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del territorio ed alle tipologie di investimento.».

f) nell'ultimo periodo del punto *c*5), dopo le parole «sulla base della somma», le parole «dei cinque» sono sostituite dalla seguente: «degli».

5. È approvato in allegato il testo della deliberazione CIPE del 27 aprile 1995, già modificata ed integrata con deliberazione del 18 dicembre 1996, coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo. L'allegato fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 250

TESTO DELLA DELIBERA CIPE DEL 27 APRILE 1995, MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA DELIBERA DEL 18 DICEMBRE 1996, COORDINATA CON LE MODIFICAZIONI E LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL 22 LUGLIO 1999.

1. *Aree di applicazione.*

Le aree interessate dalla presente delibera sono quelle individuate o che saranno individuate dalla commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5*b*, e quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92.3.*c* del trattato di Roma.

Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5*a*.

Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992.

2. *Iniziative ammissibili.*

2.1. *Le agevolazioni di cui alla presente deliberazione possono essere concesse alle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT '91 e, nei limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del-*

l'artigianato, a quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a quelle delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della medesima classificazione. Le agevolazioni possono essere inoltre concesse alle attività di servizi reali individuate con il medesimo decreto tra quelle potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive; tali attività di servizi possono utilizzare non più del 5% delle risorse complessive disponibili.

Alle agevolazioni sono ammessi i progetti di investimento finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi, *comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori al limite individuato con decreto del Ministro dell'idustria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con la conferenza Stato-regioni anche in riferimento a ciascuna attività ammissibile alle agevolazioni.* A tal fine si considera:

«ampliamento» l'iniziativa che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);

«ammodernamento» l'iniziativa che sia volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;

«ristrutturazione» il progetto diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;

«riconversione» il progetto diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

«riattivazione» l'iniziativa che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi;

«delocalizzazione» l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata;

2.2. Per le tipologie di attività assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea.

3. *Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) o lordo (E.S.L.).*

3.1. Le agevolazioni relative ai progetti d'impresa sono calcolate in E.S.N. o E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4 riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione;

3.2. L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal progetto d'impresa, inclusi i costi di progettazione e studi di fattibilità economica e finanziaria, *i costi relativi ai programmi informatici limitatamente alle PMI e quelli relativi ai brevetti che, per le grandi imprese, non possono superare il 25% degli investimenti medesimi; sono escluse, tra l'altro, le scorte;*

3.3. Il progetto, a fronte del quale possono essere richieste le agevolazioni, deve essere correlato ad un programma di investimenti organico e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto consentita la presentazione di più domande di agevolazione anche in tempi successivi che, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma;

3.4. L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dall'Amministrazione competente con apposito provvedimento ed è erogato, subordinatamente all'effettiva realizzazione dell'investimento ed in relazione alla durata dello stesso, in due o tre quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilità alla stessa data di ogni anno; la prima quota, che è resa disponibile entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al punto *c*4), può essere erogata in anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

4. *Graduazione dei livelli di agevolazione.*

Le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base dei costi ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) ovvero in equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) sono le seguenti:

a) per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni:

nelle province di Benevento, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano, 50% E.S.N., maggiorato di 15 punti percentuali in E.S.L., per le piccole e medie imprese;

nelle province di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari, 40% E.S.N. maggiorato di 15 punti percentuali in E.S.L., per le piccole e medie imprese;

nelle province della regione Abruzzo, 30% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;

nelle province della regione Molise 55% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 40% per le altre imprese fino al 30 giugno 1995; dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996, 45% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese; dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, 40% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 30% E.S.N. per le altre imprese; dal 1° gennaio 1999, 30% E.S.N. per le piccole e medie imprese e 25% per le altre imprese;

b) per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5*b* del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni:

nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.*c)* del trattato di Roma, 20% E.S.N. per le piccole imprese, 15% E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per le altre imprese;

nelle altre aree, 15% E.S.L. per le piccole imprese e 7,5 E.S.L. per le medie imprese;

c) per le imprese situate nelle aree non comprese in quelle di cui agli obiettivi l, 2 e 5*b* ed ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3.*c)* del trattato di Roma, 20% E.S.N. per le piccole imprese, 15% E.S.N. per le medie imprese e 10% E.S.N. per le altre imprese.

5. *Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.*

Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie sono stabiliti i seguenti meccanismi:

a) il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea, per obiettivi (1, 2 e 5*b*) e per ciascuna unità territoriale. Il CIPE stabilisce, all'atto della predetta ripartizione, anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle agevolazioni afferenti alle iniziative promuovibili nell'ambito della contrattazione programmata e degli accordi di programma;

b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo;

c) l'amministrazione competente dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, alla determinazione delle modalità, delle procedure e dei termini per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni con banche o società di servizi controllate da banche per l'istruttoria delle domande di agevolazione i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici. Le suddette modalità e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:

*c*1) l'amministrazione competente fissa annualmente un termine per la presentazione delle domande relative all'esercizio in corso, registrate ed esaminate in rigoroso ordine cronologico ai fini della definizione delle graduatorie di cui alla lettera *c*4);

*c*2) la domanda dell'impresa dovrà essere corredata da elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria del progetto e da un piano finanziario completo riguardante la totalità dei fabbisogni finanziari dell'iniziativa, nonché dagli elementi utili all'individuazione degli indicatori di cui alla successiva lettera *c*5).

Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve anche essere allegata la delibera degli enti creditizi o delle società di locazione finanziaria;

*c*3) l'amministrazione competente fissa il termine per la presentazione all'amministrazione medesima delle istruttorie dei soggetti convenzionati; l'istruttoria completa degli elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria è svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento e con la compilazione di modulari predisposti che prevedono parametri economico-finanziari atti a stabilire l'ammissibilità alla formazione della graduatoria di cui al punto *c*4).

Al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed alle iniziative da esaminare, nonché uniformità di valutazione, il soggetto convenzionato con l'amministrazione competente non può affidare ad altri soggetti la realizzazione dell'istruttoria medesima. Sono fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare.

Dette istruttorie verranno acquisite dall'amministrazione competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto la responsabilità nella consapevolezza che, laddove l'Amministrazione competente dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformità alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nella rescissione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione;

*c*4) *entro un mese dal termine di cui alla lettera c*3)*, l'amministrazione competente pubblica le seguenti graduatorie definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c*5):

I) *una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 50 miliardi di lire non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai gradi progetti d'investimento;*

II) *una graduatoria speciale per ciascuna regione dei progetti relative ad un'area o a più settori di attività eventualmente individuati come prioritari dalla regione medesima tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 50*

miliardi di lire e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento;

III) *due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento, una relativa a quelli ubicati nelle aree di cui al punto* 4, *lettera* a) *e l'altra a quelli ubicati nelle aree di cui al punto* 4, *lettere* b) *e* c).

Ai fini della/formazione delle graduatorie di cui al precedente punto II), *ciascuna regione può individuare più di un settore di attività o più aree ritenuti prioritari, queste ultime costituite dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e destina alla relativa graduatoria non più del 50% delle proprie risorse disponibili di cui al punto 5, lettera* a).

Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria di cui ai precedenti punti I *e* II *è riservata alle iniziative ammissibili promosse dalle piccole e medie imprese.*

Alla copertura delle graduatorie di cui al precedente punto III *è destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo dei 30% di queste ultime.*

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la conferenza Stato-regioni; anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che individua altresì i relativi indicatori applicabili tra quelli di cui al successivo punto c5) *ovvero indicandone altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.*

I contributi sono concessi ai progetti iscritti in ciascuna graduatoria in ordine decrescente dal primo fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria. Eventuali progetti che dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle graduatorie speciali di cui al punto II) *per esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui al punto* I).

Limitatamente all'esercizio finanziario successivo all'anno di presentazione della domanda, i progetti non finanziati concorrono automaticamente, a meno che non siano ritirati per una riformulazione alla ripartizione delle agevolazioni previste nell'esercizio. Le spese già effettuate nell'ambito di progetti che vengano ripresentati sono riconosciute ammissibili a partire dalla data di presentazione della prima domanda di agevolazione;

*c*5) per ogni progetto vengono individuati i seguenti indicatori:

1) valore del capitale proprio investito nel progetto rispetto all'investimento complessivo;

2) numero di occupati attivati dal progetto rispetto all'investimento complessivo;

3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;

4) punteggio complessivo conseguito dal progetto sulla base di specifiche priorità regionali;

5) punteggio complessivo conseguito dal progetto sulla base delle prestazioni ambientali.

Con riferimento al precedente punto 1), *il valore del capitale proprio non può essere comunque inferiore al 25% dell'investimento complessivo.*

Per occupazione attivata dal progetto si intende l'occupazione aggiuntiva a regime e questa, per convenzione, è nulla in caso di *riduzione.*

Le priorità regionali sono individuate con riferimento ad elementi quali particolari aree del territorio, specifici settore merceologici e tipologie di investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle graduatorie di cui al punto c4.II, *le priorità regionali sono individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o alle attività, rispettivamente agli specifici settori merceologici ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del territorio ed alle tipologie di investimento.*

Le prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali.

La posizione del progetto nella graduatoria complessiva è determinata sulla base della somma *degli* indicatori normalizzati.

6. La presente delibera sostituisce le deliberazioni del CIPI del 22 aprile e del 28 dicembre 1993 relative alle direttive per la concessione delle agevolazioni nelle aree depresse.

99A8349

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° settembre 1999.

Modalità e termini per l'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione concernenti l'utilizzazione di prestazioni di lavoro temporaneo mediante l'utilizzo del «Modello unificato/temp».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente «provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati»;

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, contenente «norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente «norme in materia di cassa integrazione, mobilità, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro»;

Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante «disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale» che all'art. 9-*bis,* comma 2, sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di inviare, entro cinque giorni dall'assunzione effeffuata ai sensi del comma 1, alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo;

Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608 citata, che all'art. 9-*bis,* comma 3, prevede l'obbligo per il datore di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1996, di «consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso»;

Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608 citata, che all'art. 9-*bis,* comma 5, prevede la determinazione di un modello semplificato per la comunicazione di assunzione dei lavoratori;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 dicembre 1995 con il quale è stato istituito il predetto modello semplificato di comunicazione;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante «norme in materia di promozione dell'occupazione», e segnatamente gli articoli 1-12, contenenti norme in materia di lavoro temporaneo;

Rilevata l'entità del flusso di informazioni e la notevole quantità delle comunicazioni concernenti l'utilizzazione di lavoratori per prestazioni di lavoro temporaneo;

Ritenuto, pertanto, di dover semplificare ed unificare tutti gli esistenti modelli concernenti le comunicazioni sopraindicate;

Ritenuto, di conseguenza, di procedere alla definizione di un unico modello che contenga in forma semplificata tutti gli elementi essenziali per l'assolvimento dei vigenti obblighi di comunicazione e dichiarazione in materia di lavoro temporaneo;

Ritenuta, altresì, la necessità di differenziare detto modello da quello già approvato con il citato decreto ministeriale 20 dicembre 1995, stante la specificità e la novità della disciplina introdotta dalla legge 25 giugno 1997, n. 196, in materia di lavoro temporaneo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le comunicazioni di cui all'art. 9-*bis,* comma 2 e comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, redatte anche mediante supporto informatico, devono essere inviate nei termini stabiliti dalla legge alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, e — una volta definito, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il conferimento alle regioni dei poteri e compiti in materia di mercato del lavoro — ai centri per l'impiego, mediante il modulo denominato «Modello unificato/temp» che costituisce parte integrante del presente decreto (v. allegato *a).*

2. Analoghe comunicazioni devono essere effettuate agli istituti interessati, con le medesime modalità.

Art. 2.

1. L'obbligo di cui all'art. 9-*bis,* comma 3, della legge 28 novembre 1996, n. 608, può essere assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'assunzione, di copia del «Modello unificato/temp» allegato.

Art. 3.

1. Alle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 recante «norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative».

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1999

Il Ministro: SALVI

ALLEGATO

Al Centro per l'Impiego di ______________________

Al ______________________

Al ______________________

Oggetto : Comunicazione di utilizzo in prestazioni di lavoro temporaneo

Assunzione | *Proroga* | *Cessazione* — Barrare — *Trasformazione rap.lav.*

IMPRESA FORNITRICE — A

Denominazione ________ Iscr. Albo ________
C.F. ________ P.IVA ________
Sede/Agenzia interessata : Comune ________ Provincia ____
CAP ________ Via ________ N. ____
Tel ________ FAX ________ E.Mail ________
Codice attività (Ateco 91) ________ CCNL___
Sede legale (se diversa da unità produttiva) ________

N° iscr. C.C.L. ______
P.A. INAIL ______
Codice Sede ______
USL ______
Art. 70 SI ☐ NO ☐

IMPRESA UTILIZZATRICE — B

Numero contratto ______ Data inizio ______ Data fine ______ ☐ Tot. Soggetti
Denominazione ______ Ditta artigiana SI ☐ NO ☐
C.F. ______ P.IVA ______
Comune ______ Via ______ n. ______ Provincia ______
Legale rappr.te ______ Codice attività (Ateco 91)
Classe ampiezza per n. dipendenti 0-14 ☐ 15-49 ☐ 50-249 ☐ >250 ☐
Motivo di utilizzo (L.196/97 art. 1, c.2) Lett. A ☐ Lett. B ☐ Lett. C ☐

P.A. INAIL ______
Codice Sede ______
USL ______
Tasso m. P.A. ______
R.asbestosi ______
R.silicosi ______

LAVORATORE — C

Cognome ______ Nome ______ Codice fiscale ______
Nato il ______ a ______ Sesso M ☐ F ☐
Cittadinanza Scadenza Perm. Sogg.______ Coniugato SI ☐ NO ☐
Residente a ______ Via ______ n. ______
Titolo di studio (più elevato)codice ______ Centro Impiego di provenienza_

DATI LAVORATORE ALLA PRIMA MISSIONE — D

Condizione professionale precedente: occupato ☐ in cerca occupazione ☐ studente ☐ altro ☐
Ultima attivita svolta: nessuna ☐ lavoro autonomo ☐ contratti atipici ☐
lavoro subordinato a t.indeterminato orario pieno ☐ lavoro subordinato a t.indeterminato orario part-time ☐
lavoro subordinato a t. determinato orario pieno ☐ lavoro subordinato a t.determinato orario part-time ☐
Ultima attivita cessata da: 1/3 mesi ☐ 4/6 mesi ☐ 7/12 mesi ☐ > di 12 mesi ☐

RAPPORTO DI LAVORO — E

Tempo pieno SI ☐
Part-time SI ☐ Orario medio settimanale ______
Primo contratto SI ☐ n.matricola ______

LAVORO TEMPORANEO A TD ☐ dal___al___ A TI ☐ dal______ — F

Qualifica (cod. ISTAT-MINLAV) ______ Area CCNL ______
Mansioni svolte ______ benefici richiesti____
Area funzionale ______ CCNL applicato ______ grado__ Categoria___ Livello
Luogo di lavoro (se diverso da sede I. UTILIZZATRICE)______

PROROGHE TRASFORMAZIONI CESSAZIONI — G

Proroga dal ______ al ______ Qualifica (cod. ISTAT-MINLAV) ______ Area CCNL ______
Trasformazione in data______ **da**: **a**:
☐ t. indeter. ☐ or. pieno ☐ t. indeter. ☐ or. pieno
☐ t. deter. ☐ or. parz. di ore__ sett. ☐ t. deter. ☐ or. parz. di ore__ sett.
Cessazione: data______ motivo: ______

Data Firma

99A8316

DECRETO 20 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilcoop», in Urbino.

IL DIRETTORE REGGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precisato art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Edilcoop», con sede in Urbino, via Mazzini n. 27, costituita per rogito dott. Riccardo Riccardi in data 3 maggio 1983, repertorio n. 14944/6821, registro imprese n. 1650 della C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, BUSC n. 1198/199055, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Pesaro, 20 settembre 1999

Il direttore reggente: DELLA SANTINA

99A8347

DECRETO 24 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rinascita campobassana», in Campobasso.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Rinascita campobassana», con sede in Campobasso costituita per rogito Antonio Rossi in data 1° agosto 1972, repertorio n. 86210, registro società n. 716, tribunale di Campobasso, BUSC n. 448/121317.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 24 settembre 1999

Il direttore: MARTONE

99A8348

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 1999. (Deliberazione n. 115/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento CEE n. 79/65 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CEE n. 1859/82, che all'allegato 1 indica in 18.000 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia, con un margine di variazione numerica, di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, inferiore o superiore al 20 per cento rispetto a quello stabilito;

Visto il regolamento CE n. 22/98, che fissa, per l'esercizio contabile 1998, in 126 ecu la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Considerato che la suddetta retribuzione forfettaria può ritenersi valida anche per l'esercizio 1999;

Vista la nota n. 2900 in data 10 maggio 1999 del Ministro per le politiche agricole, nella quale è quantificato in 9,899 miliardi di lire il complessivo fabbisogno finanziario, che comprende sia la quota comunitaria che quella nazionale, necessario per la realizzazione del programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), per l'anno 1999;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini del firnzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (Rete RICA), per l'anno 1999 è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero per le politiche agricole, un finanziamento di 9,899 miliardi di lire (5.112.406 euro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito degli adempimenti prescritti dal regolamento CEE n. 79/65, richiamato in premessa.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'INEA, sulla base delle richieste inoltrate dal medesimo.

3. Il Ministero per le politiche agricole e l'INEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 17 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 200

99A8318

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 25 settembre 1999.

Approvvigionamento idropotabile della città di Iglesias. Autorizzazione all'utilizzo di una quota del volume di «acque morte» presenti nella diga di Punta Gennarta con vincolo idropotabile. (Ordinanza n. 162).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista la precedente ordinanza del commissario governativo n. 140 del 3 maggio 1999 che stabiliva un vincolo della risorsa idrica presente nell'invaso di Punta Gennarta pari a 900.000 mc, ed al contempo autorizzava l'ente gestore dell'invaso, consorzio di bonifica del Cixerri ad utilizzare il quantitativo restante, pari a 404.000 mc, ai fini agricoli;

Atteso che l'ente sardo acquedotti e fognature ha segnalato con note prot. n. 8320 del 23 agosto 1999 e n. 6384 del 22 settembre 1999, che il quantitativo di risorsa idrica vincolata ai fini idropotabili con la predetta ordinanza n. 140/99, sarà esaurita presumibilmente entro la data del 26 settembre 1999 ed al contempo ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo di un quantitativo di risorsa idrica pari a 150.000 mc, da prelevare dalle «acque morte» presenti nell'invaso di Punta Gennarta per l'approvvigionamento idropotabile della città di Iglesias;

Atteso che è stato convocato presso l'ufficio del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, un incontro tecnico tenutosi il giorno 24 settembre 1999, al quale hanno preso parte il commissario prefettizio del comune di Iglesias, i rappresentanti dell'E.S.A.F., del consorzio di bonifica del Cixerri, del consorzio ZIR di Iglesias, dell'assessorato regionale dell'industria, del servizio della protezione civile dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, dell'IGEA S.p.a;

Atteso che in sede di tale riunione è emerso che il predetto quantitativo di 150.000 mc, unica risorsa attualmente disponibile, consentirà di assicurare l'erogazione dei quantitativi necessari a garantire il fabbisogno idropotabile della città di Iglesias per un periodo di circa trenta giorni;

Atteso che nel corso di tale riunione è stato altresì unanimemente convenuto quale, prima misura immediata per fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica in atto, il vincolo della risorsa sopraindicata per uso idropotabile per l'approvvigionamento idrico della città di Iglesias;

Considerato che il volume di 150.000 mc di risorsa di che trattasi non esaurisce il volume complessivo di acque morte «pari a 420.000 mc» attualmente presenti nell'invaso;

Atteso inoltre che perdurando la mancanza di apporti meteorici al sistema idrico di che trattasi dovranno essere adottate ulteriori misure di carattere eccezionale dopo l'esaurimento del quantitativo di risorsa vincolata;

Atteso che, al riguardo, il servizio regionale della protezione civile provvederà con immediatezza ad avviare il censimento delle risorse strumentali disponibili per l'eventuale approvvigionamento tramite autobotti nell'ipotesi di massima criticità;

Atteso inoltre che, a cura dell'ESAF, verrà approfondita in raccordo con il comune di Iglesias e con la competente A.S.L. di Iglesias - servizio di igiene pubblica, la possibilità di utilizzo della risorsa idrica educibile dai pozzi della struttura mineraria di «Campo Pisano» per usi idropotabile e, in caso di assoluta necessità, per usi civili non potabili;

Atteso che, nel corso della riunione sono state, infine manifestate dai rappresentanti del consorzio di bonifica del Cixerri e dal consorzio ZIR di Iglesias le gravi problematiche derivanti dalle carenze idriche che penalizzano i comparti agricolo e industriale della zona con pesanti oneri finanziari per i comparti stessi per le quali proporranno nelle opportune sedi, a seguito di un approfondimento, ipotesi di soluzione nel breve e medio periodo con analisi dei costi relativi;

ORDINA

con effetto immediato:

Art. 1.

Un volume di risorsa idrica pari a 150.000 mc disponibile nell'invaso di Punta Gennarta sotto il livello di presa (acque morte) è vincolato con effetto immediato per l'approvvigionamento idropotabile della città di Iglesias.

Art. 2.

L'ESAF è autorizzato al prelievo di tale risorsa da destinare all'approvvigionamento idropotabile della città di Iglesias, concordando le modalità del prelievo con l'Ente gestore dell'invaso, consorzio di bonifica del Cixerri.

Art. 3.

Il commissario prefettizio della città di Iglesias, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, provvederà ad imporre i vincoli necessari per il razionale utilizzo della predetta risorsa, in considerazione della grave situazione di emergenza idrica in atto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 25 settembre 1999

Il commissario governativo: PILI

99A8350

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

DECRETO RETTORALE 14 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 7, comma 3, dello statuto dell'Università degli studi di Bergamo che prevede che le modifiche allo statuto siano deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal senato accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10, e 11, sentito il consiglio di amministrazione;

Visti la delibera del senato accademico integrato del 12 aprile 1999 e il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 marzo 1999;

Vista la nota del 2 agosto 1999, prot. n. 1412, con la quale il MURST ha fatto pervenire alcuni rilievi sulle modificazioni al testo dello statuto dell'Università di Bergamo approvate dal senato accademico integrato nella seduta del 12 aprile 1999;

Considerato che il senato accademico integrato nella seduta del 9 settembre 1999, ha accolto tutti i rilievi contenuti nella predetta nota ministeriale del 2 agosto 1999 e ha apportato allo statuto le modificazioni conseguenti;

Visto il parere espresso con decreto rettorale n. 62187 del 13 settembre 1999;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4, dello statuto dell'Università degli studi di Bergamo, sono emanate le modifiche dello statuto stesso il cui testo viene riordinato con la nuova numerazione degli articoli e dei commi ed è allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Bergamo, 14 settembre 1999

Il rettore: FERRI

TITOLO I

NORME GENERALI

Capo I

PRINCIPI DIRETTIVI

Art.1.

Natura giuridica e finalità istituzionali

1. L'Università di Bergamo, istituzione pubblica dotata di personalità giuridica che non persegue scopi di lucro, è sede primaria di istruzione, di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica a livello universitario.

2. In attuazione dell'art. 33 della Costituzione, l'Università ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

Art. 2.

Attività didattiche e di ricerca

1. Nell'ambito delle proprie finalità l'Università svolge l'attività didattica e organizza le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.

2. In attuazione delle norme vigenti in materia degli ordinamenti didattici universitari e del conferimento del valore legale ai titoli di studio, l'Università di Bergamo rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR),

ed istituisce e organizza i servizi didattici integrativi, il tutorato e le attività culturali, di formazione e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunità.

3. L'Università può istituire borse di studio per cittadini italiani e stranieri, ivi compresi i professori visitatori, nonché borse di studio, premi di operosità scientifica, sussidi per il tirocinio formativo e di avviamento al lavoro, per studenti meritevoli, diplomati, laureati, dottori di ricerca.

4. Nell'ambito delle proprie finalità l'Università svolge l'attività di ricerca scientifica e tecnologica ed opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi.

5. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali l'Università provvede all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione, ed assicura a quanti operano nel suo ambito l'effettivo esercizio delle libertà di insegnamento e di ricerca nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno è tenuto a norma di legge, di statuto e di regolamenti.

6. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalità istituzionali, l'Università favorisce ogni occasione di confronto e di discussione aperta anche a contributi esterni, a scala locale, nazionale ed internazionale, in collaborazione anche con gli enti locali e con università ed istituzioni straniere e internazionali.

Art. 3.

Diritto allo studio

1. L'Università degli studi di Bergamo, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e collabora alle attività degli enti per il diritto allo studio nelle forme ritenute di volta in volta più idonee.

2. L'Università concorre inoltre alle complessive esigenze di orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla compiuta partecipazione alle attività universitarie.

3. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 4.

Attività culturali

1. L'Università promuove, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attività culturali e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati nonché con le associazioni operanti in tali ambiti.

2. Per l'utilizzazione dei fondi destinati ad iniziative ed attività culturali e sociali, di cui alla legge 3 agosto 1985, è costituita un'apposita commissione del consiglio di amministrazione composta:

a) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione;

b) da docenti scelti dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti, in numero pari a quello dei rappresentanti degli studenti.

Art. 5.

Attività sportive

1. Il comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalle disposizioni vigenti.

2. Il comitato per lo sport è composto da:

a) il rettore o suo delegato con funzioni di presidente;

b) due membri designati dal Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.), quale ente sportivo universitario legalmente riconosciuto, che organizza l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) due rappresentanti degli studenti, eletti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di elezioni delle componenti studentesche;

d) il direttore amministrativo o suo delegato.

3. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva e per la costruzione e manutenzione degli impianti sportivi si provvede con i finanziamenti stanziati a tal fine dal M.U.R.S.T., con eventuali contributi degli studenti, dell'Università o di altri enti pubblici e privati.

4. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento di altre attività possono essere affidati in tutto o in parte mediante convenzioni al C.U.S.I, che provvede anche per il tramite del suo organo periferico C.U.S. Bergamo, e ad altri enti e centri pubblici e privati.

Art. 6.

Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale

1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Università, ferma restando l'esclusione di scopo di lucro, ha piena capacità di diritto pubblico e privato.

2. L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali sia in Italia che all'estero.

3. L'Università può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.

4. L'Università provvede, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi ed assistenziali ad integrazione delle attività istituzionali svolte, nonché, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sia ai concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonché di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.

5. L'Università, anche su proposta dei singoli consigli di facoltà o delle altre strutture didattiche scientifiche interessate, può stipulare con enti pubblici e privati:

convenzioni per il finanziamento degli affidamenti e delle supplenze da attribuire nei limiti e con le modalità previsti dall'ordinamento universitario;

convenzioni che abbiano per oggetto l'attivazione di cicli di esercitazioni;

convenzioni per i lettorati di lingua straniera;

convenzioni per attività di ricerca;

convenzioni per il finanziamento di borse di studio di qualsiasi tipo e di incentivi per la ricerca anche a favore di cittadini stranieri;

convenzioni per attività di orientamento e formazione e per ogni altra attività didattica, scientifica e di ricerca volte anche allo sviluppo e formazione del territorio.

6. La collaborazione di cui ai commi precedenti verrà particolarmente promossa nei confronti della regione Lombardia, della provincia di Bergamo, del comune di Bergamo, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo.

Art. 7.

Risorse finanziarie

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri finanziari e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.

4. Per le spese di investimento l'Università può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

Art. 8.

Uguaglianza sostanziale

1. L'Università garantisce pari opportunità nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal sesso, dalla religione e dalla etnia.

2. È istituito il comitato pari opportunità, per realizzare le finalità della legge n. 125 del 1991 ed in particolare con lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche promuovendo l'adozione di misure dirette a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, denominate azioni positive per le donne. Il consiglio di amministrazione garantisce gli strumenti per il funzionamento del comitato, con un budget da definirsi annualmente, su proposta del comitato stesso.

Art. 9.

Pubblicità

1. L'Università assicura forme di pubblicità adeguate a tutte le sue attività, garantendo la migliore circolazione delle informazioni al suo interno e la loro diffusione all'esterno.

2. È garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attività dell'Università a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le disposizioni adottate con regolamento di Ateneo.

Art. 10.

Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La partecipazione dell'Università, deliberata dal consiglio di amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) attestazione del livello universitario dell'attività svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari;

b) disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;

c) destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

3. La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi della libertà e dell'autonomia organizzativa della ricerca e con oneri a carico del comodatario.

4. La licenza gratuita del marchio è consentita solo in occasione di manifestazioni celebrative e, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

5. Degli organismi pubblici o privati, cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco è consultabile da chiunque vi abbia interesse.

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 11.

S t a t u t o

1. Il presente statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università di Bergamo secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione.

2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme legislative in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello statuto e dei relativi regolamenti, né siano comunque incompatibili con lo statuto stesso.

3. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal senato accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10 e 11, sentito il consiglio di amministrazione. Le facoltà ed i dipartimenti, nonché, per quanto di sua pertinenza, il consiglio degli studenti possono sottoporre proposte di modifica al senato accademico integrato, le cui componenti elettive sono rinnovate ogni tre anni.

4. Lo statuto e le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'Università ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11 ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

Regolamenti di Ateneo

1. I seguenti regolamenti di Ateneo e le relative modifiche sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta della giunta di Ateneo:

I - dal consiglio di amministrazione:

a) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale e l'attività negoziale, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici;

b) regolamento generale, che definisce e disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento degli organi centrali di Ateneo e dei servizi di biblioteca, i criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'Università e delle rappresentanze in essi presenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti la cui elezione è disciplinata dal regolamento degli studenti;

c) regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

d) regolamenti da emettere negli altri casi espressamente previsti dalla legge;

II - dal senato accademico:

a) regolamento didattico, che disciplina l'ordinamento degli studi sia di tutti corsi per i quali l'Università rilascia titoli con valore legale, sia, indicando i criteri generali, dei servizi didattici integrativi, delle attività culturali, formative e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunità;

b) regolamento degli studenti, che fissa i criteri e le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio degli studenti, nonché quelli relativi alla elezione dei rappresentanti degli studenti negli altri organi dell'Università, nei quali sia prevista la loro presenza per legge o per statuto;

c) regolamenti da emettere in tutte le altre ipotesi in cui non sia specificato l'organo competente.

2. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del rettore ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 13.

Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche e regolamenti interni

1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo del regolamento generale di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.

2. Inoltre i predetti regolamenti disciplinano quanto indicato dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sempre nell'ambito delle competenze in materia di ordinamenti didattici universitari di ciascuna struttura, in conformità con il regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento di tutti i docenti.

3. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti. Sono emanati con decreto del rettore, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. Qualora i regolamenti delle strutture contengano parti di competenza del senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione, devono essere sottoposti ad ambedue gli organi nella loro interezza. In caso di contrasti tra regolamenti delle strutture il consiglio di amministrazione dirime le controversie. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

4. I regolamenti interni, attuativi ed integrativi dei regolamenti di Ateneo, sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dagli organi competenti alla approvazione degli stessi regolamenti di Ateneo ai sensi del precedente art. 12. Sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 14.

Norma di integrazione

1. Lo statuto ed i regolamenti ivi previsti sono immediatamente modificati ed integrati dalle norme derivanti da leggi che operino espresso riferimento alle università.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI

Art. 15.

Organi centrali dell'Università

1. Sono organi dell'Università il rettore, la giunta di Ateneo, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio degli studenti, il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione.

Art. 16.

Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

2. Spetta al rettore:

a) convocare e presiedere il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la giunta di Ateneo e provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) curare l'osservanza dello statuto, dei regolamenti di Ateneo e delle norme legislative applicabili a norma del precedente art. 11, comma secondo, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e amministrativo e tecnico;

c) vigilare su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attività e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento universitario e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle responsabilità;

d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale nei casi e nell'ambito delle competenze previsti dalla legge;

e) stipulare le convenzioni ed i contratti tra università ed amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedono una diversa competenza;

f) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;

g) predisporre ogni anno una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

h) provvedere all'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie;

i) provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materia di competenza del consiglio di amministrazione, della giunta di Ateneo e del senato accademico anche integrato, salvo ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva;

l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 11, comma secondo.

3. Il rettore nomina un prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. Il prorettore vicario è membro di diritto del senato accademico, del consiglio di amministrazione e della giunta di Ateneo con voto deliberativo.

4. Il rettore può nominare, tra i professori di ruolo, suoi delegati attribuendo loro incarichi specifici.

5. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto dopo due mandati consecutivi. Nel caso in cui la cessazione dalla carica avvenga prima della naturale scadenza del termine, il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno, ma il triennio decorre a partire dal primo novembre successivo. L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) dai ricercatori di ruolo;

c) dai rappresentanti del personale amministrativo e tecnico eletti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nella giunta di Ateneo e da due rappresentanti di ogni consiglio di facoltà;

d) dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nella giunta di Ateneo e da due rappresentanti di ogni consiglio di facoltà.

6. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo fra il trentesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo; il segretario del seggio è scelto dal presidente tra gli aventi diritto al voto.

7. Il rettore è eletto nelle prime tre votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il rettore è proclamato eletto dal Ministro con proprio decreto ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

Art. 17.

La giunta di Ateneo

1. Il rettore presiede la giunta di Ateneo, da lui insediata entro trenta giorni dall'inizio del suo mandato e composta da quattro membri designati su proposta del rettore dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, nonché dal prorettore vicario e dal direttore amministrativo. La durata in carica della giunta corrisponde a quella di ciascun mandato del rettore.

2. Fanno inoltre parte della giunta uno studente designato dal consiglio degli studenti fra i suoi membri ed un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

3. Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione possono delegare alla giunta l'esercizio di proprie attribuzioni.

4. I verbali delle riunioni, redatti a cura del direttore amministrativo o di un suo delegato, sono pubblici e devono essere sollecitamente trasmessi agli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 18.

Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

2. Spetta in particolare al senato accademico:

a) coordinare le attività delle strutture didattiche e di ricerca;

b) approvare i regolamenti di Ateneo previsti dal precedente art. 12 ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente art. 13 in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche ed ai regolamenti interni;

c) elaborare e approvare il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche;

d) predisporre e approvare, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale dell'attività didattica e scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione;

e) determinare i criteri per la distribuzione del personale docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche;

f) avanzare richieste al consiglio di amministrazione per l'assegnazione di personale amministrativo e tecnico alle strutture didattiche e di ricerca;

g) avanzare al consiglio di amministrazione proposte per la ripartizione delle risorse finanziarie, compreso il contributo conglobato versato dagli studenti;

h) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di immatricolazione e di iscrizione;

i) approvare l'istituzione dei servizi indicati dal precedente art. 6, terzo, quarto e quinto comma, su proposta delle facoltà, dei dipartimenti e del consiglio degli studenti;

l) approvare le relazioni periodiche e i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro;

m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attività di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente art. 6, terzo, quarto e quinto comma;

n) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;

o) deliberare l'istituzione di eventuali commissioni con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

p) esprimere parere sul bilancio di previsione;

q) dare pareri su qualsiasi argomento che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

r) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 11, comma secondo.

3. Il senato accademico può delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni eccetto che per quanto previsto dalle lettere *a), b), c), d), h), l), p), q), r)* del secondo comma del presente articolo e dall'art. 12.

4. Il senato accademico è convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

5. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 12.

6. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) i presidi di facoltà;

d) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, un rappresentante dei ricercatori di ruolo;

e) sei rappresentanti delle grandi aggregazioni scientifico disciplinari presenti nell'Ateneo. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori di ruolo. La metà dei predetti rappresentanti è eletta fra i direttori di dipartimento. La votazione avverrà su due liste distinte: una comprendente l'elenco dei direttori di dipartimento, l'altra i rappresentanti delle aree, i quali saranno votati senza distinzione di aggregazione da professori di ruolo e ricercatori di ruolo su apposite liste di candidati con l'espressione di una unica preferenza per ognuna delle due liste.

f) un rappresentante degli studenti per ciascuna facoltà;

g) due rappresentanti del personale amministrativo e tecnico;

h) il direttore amministrativo o un suo delegato, che esercita anche le funzioni di segretario.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del rettore.

8. Il senato accademico dura in carica tre anni.

Art. 19.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare i regolamenti di Ateneo previsti dal precedente art. 12 ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente art. 13 in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche ed ai regolamenti interni;

b) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione;

c) approvare il conto consuntivo;

d) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università e definire i criteri e le modalità dei relativi inventari;

e) approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, le quali possono essere definite anche in misura unica conglobata;

f) definire ed attuare, su proposta del senato accademico, la ripartizione delle risorse finanziarie, compreso il contributo conglobato versato dagli studenti;

g) approvare l'assegnazione di personale tecnico ed ammministrativo;

h) predisporre, in conformità ai criteri formulati dal piano di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo e approvare i relativi interventi attuativi;

i) deliberare l'istituzione dei servizi sociali, culturali e ricreativi, compreso il servizio mensa, di interesse dei propri dipendenti docenti e del personale amministrativo e tecnico;

l) deliberare l'istituzione di eventuali commissioni con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;

m) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 11, comma secondo;

n) nominare, su proposta del rettore, il direttore amministrativo.

3. Il consiglio di amministrazione può delegare alla giunta d'Ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto dalle lettere *a), b), c), e), f), h), n),* del secondo comma del presente articolo.

4. Il consiglio può inoltre delegare ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici, in materie specificatamente indicate dalla delibera, l'esercizio di funzioni amministrative o lo svolgimento di determinati compiti ferme restando le competenze loro attribuite dalla normativa vigente.

5. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 12.

6. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il prorettore vicario;

c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario;

d) due professori di ruolo di prima fascia;

e) due professori di ruolo di seconda fascia;

f) due rappresentanti dei ricercatori di ruolo;

g) tre rappresentanti degli studenti;

h) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;

i) un rappresentante della regione Lombardia;

l) il presidente della provincia di Bergamo o suo delegato;

m) il sindaco del comune di Bergamo o suo delegato;

n) il presidente della camera di commercio o suo delegato;

o) possono altresì far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti di soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati dal senato accademico, al bilancio dell'Università con erogazione di fondi non finalizzati nei limiti indicati dal senato accademico.

7. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle precedenti lettere *d), e), f), h)* nonché di quella indicata alla precedente lettera *g)* e le relative procedure di elettorato sono fissate, rispettivamente, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento degli studenti.

8. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri di esso indicati alle precedenti lettere da *d)* a *h)* possono essere immediatamente rieletti o confermati per una sola volta.

Art. 20.

Il consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo.

2. Il consiglio degli studenti esprime:

a) parere obbligatorio su:

1) regolamento degli studenti;

2) interventi di attuazione del diritto allo studio;

3) determinazioni delle contribuzioni a carico degli studenti;

b) parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti, anche presentando proposte agli organi competenti.

Nelle ipotesi di pareri obbligatori, trascorsi venti giorni dalla trasmissione al consiglio degli studenti del testo della proposta, è facoltà degli organi richiedenti procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.

3. Il consiglio ha inoltre il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.

4. Il consiglio degli studenti è costituito con decreto del rettore ed è composto dagli studenti eletti nei vari organi universitari e nel consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio universitario di Bergamo. I criteri e le modalità di elezione e di funzionamento del consiglio sono fissati dal regolamento degli studenti.

5. L'Università garantisce al consiglio studentesco, per l'espletamento dei propri compiti, le strutture e le risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che potranno essere gestite come contabilità speciale del bilancio generale di Ateneo.

6. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca gli studenti iscritti oltre il terzo anno fuori corso.

Art. 21.

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Ateneo, compresi i centri di spesa.

2. Su proposta del rettore, il consiglio di amministrazione nomina il presidente e quattro revisori, che costituiscono il collegio e durano in carica tre anni, esterni all'Università scelti fra esperti di comprovata qualificazione ed anche fra dirigenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del tesoro, iscritti nel registro dei revisori contabili.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo;

b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio;

c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;

d) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

4. I revisori dei conti hanno diritto di accesso collegialmente e singolarmente agli atti e documenti dell'Università e dei centri autonomi di spesa.

5. I membri del collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

6. Ove occorra, il collegio delibera un proprio regolamento interno di funzionamento.

Art. 22.

Nucleo di valutazione

1. Il consiglio di amministrazione costituisce il nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni, scegliendo, su proposta del rettore, i componenti fra dipendenti docenti e personale amministrativo e tecnico e fra esterni all'Università di comprovata qualificazione.

2. Al nucleo compete la valutazione dell'attività amministrativa, che ha per oggetto la verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa, dell'efficienza dei servizi e della funzionalità dell'organizzazione per l'intero Ateneo, compresi i centri di spesa. Può avvalersi anche di consulenti esterni.

3. Il nucleo redige annualmente apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, fornendo i dati e le analisi necessari ad illustrare le risultanze e le valutazioni sull'andamento economico e la funzionalità della gestione dell'Ateneo e dei centri di spesa, anche in rapporto a standard di economicità, efficienza e qualità dei servizi, elaborati dal nucleo stesso.

4. Al nucleo compete, tenendo conto dei pareri espressi dalle facoltà, la valutazione sistematica dell'attività didattica al fine del costante miglioramento del processo di apprendimento.

5. Al nucleo compete, tenendo conto delle relazioni inviate dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca, la valutazione sistematica della produttività scientifica.

TITOLO III

STRUTTURE E ATTIVITÀ

Capo I

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 23.

Strutture dell'Università

1. L'Ateneo si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture amministrative e tecniche.

Capo II

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 24.

Strutture didattiche e di ricerca dell'Università

1. Nell'Università l'attività didattica viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture didattiche:

facoltà e loro articolazioni;

scuole di specializzazione;

corsi di formazione e di aggiornamento;

corsi di dottorato di ricerca;

corsi di perfezionamento.

2. Le strutture di ricerca sono i Dipartimenti.

3. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attività di didattica e di ricerca, ogni consiglio di facoltà individuerà i Dipartimenti che dovranno fornire il supporto scientifico ed organizzativo alle attività dei singoli corsi di studio.

4. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni e degli esami, del ricevimento e delle attività di tutorato, nonché le altre modalità atte a realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il principio di buon andamento dell'attività didattica, è riservata all'autonomia delle facoltà che deliberano, sentita la propria commissione didattica, anche in armonia alle esigenze della sperimentazione didattica.

5. Le facoltà dell'Ateneo sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti e dal piano di sviluppo dell'Ateneo in conformità a quanto disposto dall'ordinamento didattico nazionale.

6. L'elenco delle facoltà, dei corsi di studio, delle scuole e dei Dipartimenti è contenuto nell'allegata tabella *A* le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al precedente art. 11, terzo comma.

7. Nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, art. 1, comma 2, in attuazione della legge 9 maggio 1989,

n. 168, art. 2, comma 1, lettera *a),* le modalità per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

8. Le modalità per l'istituzione di nuovi Dipartimenti e per la disattivazione di Dipartimenti esistenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

9. Per attività di ricerca di rilevante impegno finanziario, che si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che coinvolgano le attività di più dipartimenti, il senato accademico può deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di ricerca. Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento delle attività relative devono essere garantite dai dipartimenti che hanno promosso la costituzione di detti centri. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

10. Le strutture didattiche di cui al comma 1, escluse le facoltà, sono costituite dal consiglio della struttura, composto da coloro ai quali sono affidati gli insegnamenti ufficiali e dal direttore del consiglio stesso eletto tra i professori di ruolo. Fa parte del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla struttura e una rappresentanza del personale amministrativo e tecnico. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle stesse sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 25.

La facoltà

1. Le facoltà hanno il compito primario di organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e degli altri corsi che ad esse afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti anche su proposta della commissione didattica della facoltà.

2. Le facoltà si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo. Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilità di delega ai consigli dei corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facoltà.

3. Spetta in particolare alla facoltà:

a) provvedere all'assegnazione dei posti disponibili di professore e di ricercatore di ruolo, con delibere assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti e sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i corsi di laurea o di indirizzo, ove essa si articoli in tali organismi, e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;

b) provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attività didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio e con la commissione didattica, allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;

c) proporre al consiglio di amministrazione l'entità del contributo conglobato a carico degli studenti;

d) programmare e utilizzare le risorse finanziarie assegnate per le attività di sua pertinenza;

e) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori e dei ricercatori, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni che alla stessa sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 11, comma secondo.

4. Il consiglio di facoltà disciplina con proprio regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai professori ed ai ricercatori di ruolo a tempo pieno per lo svolgimento degli incarichi retribuiti, secondo i criteri indicati dal senato accademico.

5. Sono organi della facoltà il preside, il consiglio di facoltà, il consiglio di presidenza, i consigli dei corsi di laurea o di diploma e i consigli degli altri corsi di studio, se costituiti e previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari.

Art. 26.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà e il consiglio di presidenza e ne attua le deliberazioni.

2. Spetta in particolare al preside:

a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà;

b) partecipare alle sedute del senato accademico;

c) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 11, secondo comma.

3. Il preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un vicario, che in caso di impedimento o di assenza lo supplisce in tutte le sue funzioni, ed è coadiuvato dal consiglio di presidenza, composto dal vicario, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore di ruolo e da uno degli studenti del consiglio di facoltà.

4. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dal consiglio di facoltà nella composizione di cui all'art. 27, quarto comma.

5. Il preside è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità, è eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in età. Le ulteriori modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

6. Il preside dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 27.

Il consiglio di facoltà ed i consigli di corsi di studio

1. Il consiglio di facoltà delibera sulle materie di competenza della facoltà.

2. Esso è convocato dal preside quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

3. Le procedure per il funzionamento del consiglio di facoltà sono fissate dal regolamento di facoltà.

4. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati della facoltà in numero pari a un quarto dei professori di ruolo, da una rappresentanza di ricercatori non confermati che costituisca la metà della rappresentanza di quelli confermati, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari a un quinto rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo di otto. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale. Fanno parte del consiglio di facoltà due rappresentanti del personale amministrativo e tecnico.

5. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facoltà con voto consultivo i professori supplenti e a contratto di insegnamento nei corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento di facoltà.

6. Ove la facoltà si articoli in più corsi di studio, i rispettivi consigli di ciascun corso svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni delegate dal consiglio di facoltà e possono avanzare proposte ed esprimono pareri nei confronti di detto consiglio.

7. Il consiglio di facoltà dura in carica tre anni.

Art. 28.

Commissione didattica di facoltà

1. Presso ogni facoltà è istituita una commissione didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per metà da docenti e ricercatori di ruolo e per metà da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà, con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facoltà e servizi di segreteria, nonché il funzionamento dei servizi di tutorato.

2. La composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento di facoltà tenendo conto dei vari corsi di studio.

3. La commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del consiglio di facoltà; riferisce periodicamente sullo stato dell'attività didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti.

Art. 29.

Autonomia gestionale delle facoltà

1. Le facoltà hanno autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale nei limiti delle risorse assegnate.

2. Una parte del contributo conglobato a carico degli studenti è assegnata alle facoltà e da queste ripartita fra le diverse strutture all'interno delle quali si svolgono le attività didattiche.

3. Sono organi del centro di gestione autonoma delle facoltà:

il preside;

il consiglio di presidenza.

Art. 30.

Il consiglio di presidenza

1. Il consiglio di presidenza è composto ai sensi dell'art. 26, comma 3. Ne fa inoltre parte il responsabile amministrativo della facoltà.

2. Le modalità di designazione dei membri, le competenze e le modalità di funzionamento del consiglio di presidenza sono stabilite con deliberazione del consiglio di facoltà.

3. Il consiglio di presidenza dura in carica tre anni.

Art. 31.

Contratti per attività didattiche

1. L'Università, accertata l'impossibilità di provvedervi con personale universitario, può disporre annualmente la copertura degli insegnamenti ufficiali mediante la stipulazione con esperti qualificati di contratti di diritto privato a tempo determinato, finanziati con fondi del proprio bilancio o provenienti da terzi.

2. Per l'attuazione del primo comma e per le altre attività didattiche si applica il regolamento per la disciplina dei professori a contratto.

Art. 32.

Il Dipartimento

1. I dipartimenti promuovono, coordinano e organizzano le attività di ricerca dell'Università, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, può stipulare contratti e convenzioni e svolgere prestazioni di ricerca e di servizio anche per conto di terzi, escluse le materie riservate alla propria competenza dal consiglio di amministrazione.

2. I dipartimenti collaborano con le facoltà ed i corsi di studio all'attività didattica relativa a settori di ricerca di proprio interesse. Sono responsabili diretti delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca.

3. I dipartimenti esprimono, nei settori di propria competenza, pareri articolati sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso le facoltà e pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle stesse facoltà ed esercitano tutte le altre attribuzioni che ad essi sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 11, comma secondo.

4. La richiesta di costituzione del dipartimento deve essere avanzata, di norma, almeno da otto tra professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno due professori di prima fascia e tre di seconda fascia.

5. La richiesta deve essere approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

6. I dipartimenti inviano periodicamente al nucleo di valutazione le relazioni sulla produzione scientifica.

7. A ciascun dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale tecnico ed amministrativo dei settori di attività di rispettivo interesse e delle attività connesse. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti: le modalità per l'esercizio di tale opzione e l'eventuale afferenza dei professori supplenti e a contratto di insegnamento nei corsi di studio sono previste dai regolamenti di ciascun dipartimento.

8. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta.

9. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attività di competenza di esso, vigila nell'ambito dello stesso sull'osservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti e delle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 11, comma secondo, ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli da tali norme.

10. Il direttore provvede in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materia di competenza del consiglio e della giunta di dipartimento da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva.

11. Fanno inoltre parte del consiglio di dipartimento una rappresentanza del personale amministrativo e tecnico ed una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca.

12. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. È nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. Le modalità di elezione del direttore sono fissate dal regolamento del rispettivo dipartimento.

13. Il direttore designa un vicario, che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.

14. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore, assegna il segretario del dipartimento.

15. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento. È convocato dal direttore quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

16. La giunta è l'organo di gestione che coadiuva il direttore di dipartimento. Il mandato di essa coincide con quello dello stesso direttore.

17. Il funzionamento e la composizione del consiglio e della giunta, compresi i criteri di individuazione delle rappresentanze in essi presenti e le relative procedure di elettorato, sono disciplinate dal regolamento di ciascun dipartimento.

Art. 33.

Centri di ricerca e di servizio

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati centri di ricerca o di servizio interdipartimentali o di Ateneo. A questi il consiglio di amministrazione può riconoscere il carattere di centri autonomi di spesa con l'applicazione delle disposizioni che disciplinano i dipartimenti.

Art. 34.

Periodi di esclusiva attività di ricerca scientifica

1. È consentito il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio ai professori e ai ricercatori che si trovino in periodo di esclusiva attività di ricerca scientifica, a carico e nei limiti dei fondi per ricerca assegnati a ciascuno.

Capo III

STRUTTURE E ATTIVITÀ TECNICHE E AMMINISTRATIVE

Art. 35.

Formazione e professionalità

1. L'Università assume, quale principio di gestione per la propria attività, il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi e della pianificazione per progetti.

2. L'Università promuove la crescita professionale di tutto il personale tecnico e amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e di perfezionamento, conferenze.

Art. 36.

Strutture tecniche e amministrative dell'Università

1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Università sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

2. I servizi sono erogati direttamente dalla Università o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative. Per ragioni eccezionali o di urgenza debitamente motivate è consentito il ricorso a prestazioni di servizi di carattere ausiliario ed esecutivo da parte di terzi estranei all'Università, quando non è possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale dipendente.

3. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di centri di servizio speciali per questioni di particolare complessità e di interesse generale, definendone le relative funzioni, le modalità operative e la durata.

Art. 37.

Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università di Bergamo, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Il regolamento quadro dei servizi di biblioteca ne stabilisce anche le soglie minime adeguate di risorse e di servizi e costituisce un'articolazione del regolamento generale di Ateneo.

Art. 38.

Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità riconosce autonomia alle strutture organizzative.

2. L'autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è riconosciuta alle facoltà, ai dipartimenti, ai centri dei servizi interdipartimentali di calcolo e linguistico e può essere accordata ad altre strutture che siano complesse per le loro peculiari caratteristiche e le rilevanti dimensioni.

Art. 39.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo esplica le seguenti attribuzioni:

a) è capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo;

b) esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;

c) determina i criteri di organizzazione degli uffici in conformità alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione;

d) compie gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo dell'Università;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 11, secondo comma.

Art. 40.

Funzioni dirigenziali

1. Il direttore amministrativo, gli altri dirigenti e i responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati.

Art. 41.

Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici

1. I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'Ateneo sono organizzati in uffici e questi possono essere articolati in sezioni.

2. Su proposta del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione nomina un vice direttore amministrativo, che collabora con il direttore ed esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del direttore stesso.

3. A capo degli uffici di cui al precedente comma sono assegnati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico-amministrativo universitario.

4. Ai dirigenti, compreso il direttore amministrativo, e ai titolari di funzioni equiparate è riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione decentrata, in ragione delle disponibilità finanziarie.

Art. 42.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'Ateneo i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego. Inoltre disciplina in particolare:

a) la formulazione del bilancio di previsione, che è approvato dal consiglio di amministrazione, acquisiti i pareri del collegio dei revisori dei conti e del senato accademico;

b) la formulazione del conto consuntivo, che è approvato dal consiglio di amministrazione, acquisiti il parere del collegio dei revisori dei conti e la relazione del nucleo di valutazione;

c) le procedure contrattuali;

d) le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati della gestione complessiva dell'Università, nonché dei singoli centri di gestione e dell'amministrazione del patrimonio;

e) la disciplina di spese di rappresentanza, di gestione e di funzionamento degli organi.

TITOLO IV

NORME COMUNI

Art. 43.

Decorrenza dei mandati, incompatibilità e decadenza

1. Le funzioni di rettore, di prorettore, di preside di facoltà, di direttore di dipartimento e di direttore dei centri autonomi di spesa non sono cumulabili.

2. Tutti i mandati relativi agli organi centrali ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto.

3. Il venire meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità alle cariche di cui al comma 1 costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse, verificatasi la quale si procede a nuove elezioni e, nel caso del prorettore, ad una nuova nomina. Il nuovo eletto permane nella carica per la restante parte del mandato, ad eccezione del rettore per il quale inizia un nuovo mandato.

4. Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilità negli organismi collegiali costituisce parimenti causa di decadenza dalla carica, nella quale succede per la restante parte del mandato il primo dei non eletti che ne abbia i requisiti nell'ambito della rispettiva lista. In mancanza si procede a nuove elezioni.

5. La decorrenza e la durata dei mandati e le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, compreso il senato accademico integrato previsto dal precedente art. 11, terzo comma, sono definite dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni delle componenti studentesche.

Art. 44.

Organi collegiali

1. La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento degli organi collegiali.

2. Gli organi statutari e i singoli membri di questi, decorsa la durata dei relativi mandati, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

3. L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza: comunque per le adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei convocati.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto, e quindi i membri astenuti debbono essere computati per la formazione della maggioranza richiesta.

5. Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono pubbliche.

6. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è membro, per elezione o designazione, senza giustificazione, decade dal mandato rivestito.

Art. 45.

Disposizioni sulle deleghe

1. Nei casi previsti dal presente statuto, le deleghe sono conferite con delibera, approvata con maggioranza assoluta dei componenti, per oggetti definiti o materie determinate, anche corrispondenti a settori organici, e per un tempo che di norma, in mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica dell'organo delegante o, se più limitata, dell'organo destinatario della delega.

2. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, prima che intervenga una apposita delibera di revoca adottata con le medesime modalità del conferimento.

Art. 46.

Indennità e compensi

1. Il consiglio di amministrazione delibera, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura delle indennità di funzione seguenti:

al rettore;

al prorettore;

ai delegati del rettore;

ai revisori dei conti:

ai componenti il nucleo di valutazione;

ai presidi di facoltà (salvo che questi si avvalgano delle limitazioni dell'attività didattica ex art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980);

ai presidenti dei corsi di studio (salvo che questi si avvalgano delle limitazioni dell'attività didattica ex art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980);

ai direttori di dipartimento (qualora non si avvalgano della limitazione dell'attività didattica ex art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980);

ai direttori dei centri dei servizi interdipartimentali;

ai direttori dei centri di ricerca e di servizio.

2. Al direttore amministrativo e agli altri dirigenti è riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università, determinata dal consiglio di amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie ai sensi della vigente normativa e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura di indennità dovute per la partecipazione agli organi centrali di governo dell'Università: sono esclusi i componenti ai quali è riconosciuta un'indennità ai sensi dei commi precedenti.

4. L'Università può conferire incentivi, anche economici, al personale docente e al personale amministrativo e tecnico per il miglioramento della didattica, della ricerca, dei servizi e per gli scambi con altre università italiane e straniere, secondo le norme fissate dal regolamento di Ateneo.

Art. 47.

Ripartizione degli utili

1. Gli utili da prestazioni di servizio o comunque derivanti da contratti o da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e con soggetti fisici e giuridici, saranno destinati ad attività istituzionali ed al personale, nella misura ed entro i limiti stabiliti autonomamente dall'Università in un proprio specifico regolamento.

Art. 48.

Copertura assicurativa e spese legali

1. L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, salvo l'ipotesi di dolo o colpa grave, a favore dei dipendenti docenti, amministrativi e tecnici e degli amministratori per l'esercizio delle loro funzioni: nel regolamento di ateneo sono stabiliti limiti e modalità.

2. L'Università può rimborsare le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti docenti, amministrativi e tecnici e degli amministratori nei confronti dei quali è stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile, per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti di ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalità e i limiti di tale onere il regolamento generale di Ateneo dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente e dall'amministratore tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

TABELLA *A*

STRUTTURE DIDATTICHE

Sezione di Bergamo e Brescia della scuola interuniversitaria lombarda di specializzazione per l'insegnamento secondario:

Facoltà di lingue e letterature straniere:

corso di laurea in lingue e letterature straniere;

corso di laurea in scienze dell'educazione;

corso di laurea in lettere e filosofia;

diploma universitario in operatore dei beni culturali;

diploma universitario in operatori turistici.

Facoltà di economia:

corso di laurea in economia e commercio;

corso di laurea in economia aziendale;

corso di laurea in economia industriale;

corso di laurea in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;

diploma universitario in operatore giuridico d'impresa;

diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

diploma universitario in commercio estero;

diploma universitario in statistica ed informatica per la gestione delle imprese;

diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

Facoltà di ingegneria:

corso di laurea in ingegneria gestionale;

corso di laurea in ingegneria meccanica;

diploma universitario in edilizia;

diploma universitario in ingegneria meccanica;

diploma universitario in ingegneria logistica e della produzione (orientamento tessile).

STRUTTURE DI RICERCA

Dipartimento di linguistica e letterature comparate;

Dipartimento di lingue e letterature neolatine;

Dipartimento di matematica, statistica, informatica ed applicazioni;

Dipartimento di scienze economiche;

Dipartimento di scienze giuridiche;

Dipartimento di economia aziendale;

Dipartimento di scienze della formazione e della comunicazione;

Dipartimento di ingegneria.

99A8292

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 25 giugno 1999, n. **6.**

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1999/2000 - disposizioni applicative - regolamento CE n. 2358/71.

Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. - Div. XII

All'Ente nazionale risi

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative agricole

All'Unione nazionale cooperative italiane

All'Ente nazionale sementi elette

All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura

All'Istituto sperimentale per le colture foraggere

All'Unione nazionale delle ACLI consorzio coop. agricole

All'Assoseme - Associazione italiana costitutori

All'A.I.S. - Associazione italiana sementi

All'As.Se.Me. - Associazione sementieri mediterranei

All'Ispettorato centrale repressione frodi

e, per conoscenza:

Alla rappresentanza italiana presso le Comunità europee

Alla Commission Européenne - Direction generale VI-E-3

Ai commissari di Governo presso le regioni

Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali

Si fa seguito alla circolare n. 32864 del 6 maggio 1999, per comunicare che la data del 30 giugno 1999 per la presentazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione è prorogata fino al 30 luglio p.v.

Si fa presente altresì, che anche le organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Cia) hanno la facoltà di assistere il diretto moltiplicatore nella compilazione dei moduli relativi alla domanda di aiuto.

Pertanto l'A.I.M.A. dovrà inviare gli appositi moduli con il relativo software di compilazione anche alle suddette organizzazioni professionali agricole.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 246

99A8401

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0729
Yen giapponese	115,48
Dracma greca	328,70
Corona danese	7,4330
Corona svedese	8,7270
Sterlina	0,64900
Corona norvegese	8,2745
Corona ceca	36,387
Lira cipriota	0,57897
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,19
Zloty polacco	4,3720
Tallero sloveno	196,6975
Franco svizzero	1,5924
Dollaro canadese	1,5759
Dollaro australiano	1,6238
Dollaro neozelandese	2,0535
Rand sudafricano	6,4857

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8498

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Poliovax-in»

Estratto decreto A.I.C. n. 520 del 5 ottobre 1999

Specialità medicinale POLIOVAX-IN, nella forma e confezione: «1 ml» 1 fiala di sospensione iniettabile da 1 ml per uso sottocutaneo o intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a. con sede legale in via Fiorentina, 1 - Siena, codice fiscale n. 01392770465.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla SVM presso lo stabilimento sito in Antonie van Leeuwenhoeklaan, 11, 3720 AL Bilthoven (Olanda).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 ml» 1 fiala di sospensione iniettabile da 1 ml per uso sottocutaneo o intramuscolare;

A.I.C. n. 034440014 (in base 10), 10V0UG (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni dose da 1 ml contiene:

principi attivi:

poliovirus inattivato di tipo 1 40 UD;

poliovirus inattivato di tipo 2 8 UD;

poliovirus inattivato di tipo 3 32 UD;

eccipienti: 2-fenossietanolo 5 mg, formaldeide 25 μg, terreno 199 q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro la poliomielite.

Il vaccino poliomielitico inattivato è anche raccomandato per tutti i soggetti per i quali è controindicata la vaccinazione con vaccino poliomielitico vivo attenuato di tipo Sabin:

soggetti con immunità compromessa non ancora vaccinati o parzialmente vaccinati;

soggetti sintomatici o asintomatici con infezioni HIV;

familiari di soggetti immunocompromessi, compresa l'infezione da HIV;

adulti non immunizzati o parzialmente immunizzati con OPV e IPV, con rischio di esposizione;

adulti con rischio di esposizione alla poliomielite, che siano stati regolarmente vaccinati con IPV.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8402

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio Insulin»

Estratto Provvedimento UAC/II/284/99 del 5 maggio 1999

Specialità: BIO INSULIN.

Confezioni: 025802479/ "30/70-jet" 5 penne monouso preriemp. 3 ml 100UI/ML.

Titolare AIC: Lilly Deutschland GmbH.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0030/045/W024/

Tipo modifica: aggiunta di un nuovo impianto di produzione.

Modifica apportata: impianti di produzione: Building 200 e Building 700.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8351

Sospensione di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali alla I.R.I.S. Biomedica industria ricerca sud, in Senise.

Con decreto n. M-885 del 5 ottobre 1999 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto è risultato che nell'officina sopraindicata sono stati fabbricati più lotti di medicinali in carenza dei necessari requisiti di legge e che non sono rispettati in larghissima parte i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione.

99A8403

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.